

REGIONE BASILICATA



CITTA' DI LAVELLO

Provincia di POTENZA



RELAZIONE SULLA SISTEMAZIONE DEI CIVICI DEMANI DI LAVELLO

1. OGGETTO DELL'INCARICO

Sulla scorta dei criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 25.02.2005, con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Agricoltura n. 797 del 27.06.2005 la Regione Basilicata nominava Istruttore - Perito Demaniale per il Comune di Lavello il sottoscritto per. agr. Francesco Muscio, iscritto all'Albo Professionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati della provincia di Potenza al n. 227 nonché nell'elenco regionale di Basilicata dei Periti Demaniali - Istruttore Demaniale - Delegato Tecnico (Allegato B) pubblicato sul B.U.R. n. 13 del 20.01.2003.

In tale sede veniva conferito allo scrivente l'incarico di procedere alla definitiva chiusura delle operazioni di verifica e sistemazione demaniale nel Comune di Lavello, tenendo quale riferimento il disposto della su menzionata deliberazione della Giunta Regionale n. 416/2005 in considerazione del fatto che l'ultima perizia demaniale redatta dal Cav. Uff. Ciro Lapeschi per detto Comune è datata 1949.

Prima di questa si erano succedute, oltre alle innumerevoli verifiche operate dall'Intendenza di Basilicata prima e dalla Prefettura poi, tra il 1844 ed il 1906, altre perizie, sempre a firma del Lapeschi (1913, 1927, 1930), nelle quali venivano sviscerate ed analizzate quelle che erano state le operazioni demaniali compiute nel territorio di Lavello dal 1812, data dell'Ordinanza di distacco operata dal Regio Commissario Ripartitore Angelo Masci, fino alle quotizzazioni eseguite in detto Comune tra gli anni 1813 ed il 1901.

Per completezza di informazione, l'incarico allo scrivente, da parte del Comune di Lavello, veniva ratificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30.11.2005 e la convenzione sottoscritta in data 08.03.2006.

Ciò premesso, il sottoscritto procede alla stesura della sua relazione di perizia demaniale suddividendola nei seguenti capitoli:

CAPITOLO I - Cenni storici sui demani comunali di uso civico di Lavello e loro vicende dall'epoca dell'Ordinanza Masci (1812) all'attualità.

CAPITOLO II - Verifiche di usurpazioni e/o arbitrarie occupazioni susseguitesesi, nel tempo, sui demani comunali fino all'attualità.

CAPITOLO III - Arbitrarie occupazioni e/o usurpazioni in zona agricola proposte per la reintegra o per la legittimazione. Criteri di calcolo per la misura del canone di legittimazione.

CAPITOLO IV - Proposta di legittimazione a titolo gratuito per avvenute occupazioni con opere di pubblica utilità.

CAPITOLO V - Proposta di alienazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 1766/1927, di suoli arbitrariamente occupati siti nell'abitato. Criteri di calcolo del capitale di alienazione.

CAPITOLO VI - Proposta di utilizzazione delle rimanenti terre civiche in libero possesso del Comune e di piccoli spezzoni demaniali.

RIEPILOGO GENERALE

CAPITOLO I

CENNI STORICI SUI DEMANI COMUNALI DI USO CIVICO DI LAVELLO E LORO VICENDE DALL'EPOCA DELL'ORDINANZA MASCI (1812) ALL'ATTUALITA'

I.1: Esecuzione dell'Ordinanza Masci in data 10 aprile 1812

Il territorio di Lavello, al momento della legge eversiva della feudalità del 1806, era infeudato dal principe Torella. La Deliberazione Decurionale dell'11 marzo 1810 elencò quali erano i demani universali di Lavello e, precisamente:


Ortilizzi, Sotto la Panetteria, Isca Colonna, Molino di Sciarra, Canalicchio e Biase, Mezzana, Sotto le Coste, Acquarola, Sterpara, Serro di Sacchetto, Via della Foresta, Pasconi dei Cappuccini, Sopra le grotte dell'inferno, Carrozze, Fontana Cerasa, Difesa della Sterpara, Difesa delle Coste, Isca di Mauro, Isca dell'Alvano, Isca dell'Aquila, Isca del Lupo.

Gran parte di questi demani sono riportati nelle piante redatte dall'agrimensore Francesco Sarra tra il 1792 ed il 1794 che di seguito si inseriscono secondo l'ordine riportato nella Decurionale su menzionata.

ORTILIZZI




ISCA COLONNA



**MOLINO DI SCIARRA O RICONO VIA DI MELFI -
RICONO CANALICCHIO**



MEZZANA E ISCA DELL'ALVANO



SOTTO LE COSTE



ACQUAROLA



STERPARA



SERRO DI SACCHETTO



VIA DELLA FORESTA



CARROZZE E SOPRA LE GROTTI DELL'INFERNO



FONTANA CERASA



DIFESA DELLA STERPARA




DIFESA DELLE COSTE



ISCA S. MAURO



ISCA DELL'AQUILA



ISCA DEL LUPO



Non tutti i demani citati nella Decurionale sono stati riportati graficamente dal Regio Agrimensore Sarra nel 1792, mentre ne sono stati disegnati a compasso (unità di misura dell'epoca) altri che erano anch'essi in possesso della popolazione di Lavello.

La sentenza della Commissione Feudale in data 6 aprile 1810 integrò la precedente ed annoverò tra i demani universali anche i fondi Vota (o Volo) e Carrozze, sui quali il principe Torella aveva vantato diritti; l'Ordinanza in data 8 aprile 1812 del Regio Commissario Ripartitore Angelo Masci decretò il distacco di parte dei demani posseduti dal feudatario e di quelli posseduti da enti ecclesiastici. Le operazioni furono eseguite dall'Agente Bigotti nel giugno del 1812 e portarono alle seguenti attribuzioni in favore del Comune di Lavello:

A - Terre ex feudali:

- | | | | |
|----|--------------------------|--------|----------------------|
| 1) | Demanio Stingeta | (1/3) | pari ad Ha 195.03.42 |
| 2) | Demanio Foraggine | (1/4) | pari ad Ha 28.11.21 |
| 3) | Bosco delle Rose | (1/4) | pari ad Ha 131.54.26 |
| 4) | Isca Rotonda | (1/4) | pari ad Ha 2.81.53 |
| 5) | Quattro Mattine | (1/12) | pari ad Ha 153.43.11 |

quest'ultimo distinto nelle seguenti località:

- a) Scarabottoli
 - b) Barca
 - c) Alvano
 - d) Lampeggiano
- | | | | |
|----|--------------------|--------|---------------------|
| 6) | Finocchiaro | (1/12) | pari ad Ha 73.80.00 |
|----|--------------------|--------|---------------------|

il cui distacco effettivo avvenne il 14 ottobre 1871, a seguito di transazione con il principe Torella, approvata dal sottoprefetto di Melfi in data 06 febbraio 1872.

B - Terre ex ecclesiastiche:

1)	Canalicchio - Isca Colonna	(1/4) pari ad Ha	6.09.66
2)	Mercurio	(1/4) pari ad Ha	13.48.67
3)	Canalicchio della Prebenda	(1/4) pari ad Ha	8.17.12
4)	Via della Foresta	(1/4) pari ad Ha	3.73.98
5)	Fascinella	(1/4) pari ad Ha	5.08.05
6)	Valle Rossana	(1/4) pari ad Ha	16.59.63
7)	Gaudio	(1/4) pari ad Ha	209.99.40 (*)
8)	Gaudianello	(1/4) pari ad Ha	176.12.40 (*)
9)	Correia di Lampeggiano	(1/4) pari ad Ha	50.80.50 (*)

(*) Di essi il Comune non è mai entrato in possesso per i motivi che saranno esposti in apposito paragrafo.

Il Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Puglia e Basilicata, in data 11 marzo 1928 emanò, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 1766/1927, il Decreto Dichiarativo nel quale sono elencati i demani su cui il Comune di Lavello dovrebbe vantare diritti di Usi Civici, quelli universali che di provenienza ex feudale o ex ecclesiastica. Essi sono, nello specifico:

- i **demani universali** denominati:

Mezzana dell'Alvano, Isca di S. Mauro, Catena, Porcareccia, Mulino Scarabottoli, Ricone Casa Diavolo, Isca Colonna, Ricone Canalicchio, Fontana Bavosa, Ricone Via di Melfi, S. Anna, Carrozze, Volo o Vota, Vasinella, Piani S. Anna, Vota e Carrozze, Fondo La Foragine, Fondo Isca Rotonda;

- i **demani ex ecclesiastici** denominati:

Gaudio, c.da Speranza, c.da S. Barbato della prebenda Primiceriale, S. Barbato della Cappella di S. Maria del Carmine, S. Barbato già del Reverendo Capitolo, al Tratturo, c.da Valle Rossana, c.da Culo dell'Ovo

intestata al Reverendo Capitolo di Melfi, Culo dell'Ovo intestato a S. Maria del Principio, Culo dell'Ovo intestato al Reverendo Capitolo di Rapolla, Picopo del Capitolo di Lavello, Falconara, Falconara intestata al Capitolo di Lavello, c.da Pupola intestata alla Prebenda Teologale, c.da Pupoli intestata a S. Maria del Principio;

- i **demani ex feudali** denominati:

Stingeta, Bosco delle Rose, Quattro Mattine nelle sue sottodenominazioni di Barca, Alvano, Lampeggiano e Scarabottoli.

Su molti dei demani elencati nel Decreto Dichiarativo come soggetti all'esercizio dell'uso civico da parte dei cittadini di Lavello, in particolare su quelli di provenienza ex-ecclesiastica, il Comune ha dovuto rinunciare alla liquidazione dell'uso civico in quanto nessuno aveva avanzato alcuna rivendicazione e, pertanto, questo bastava a provare che esso non era mai stato effettivamente esercitato.

I.2: Vicende storiche dei singoli demani

I.2.a - Consistenza dei demani all'origine e quotizzazioni

A seguito dell'esecuzione dell'Ordinanza Masci, il Comune di Lavello si trovò in possesso di una grande massa di terre così suddivise: demanio universale: Ha 1411.53.22, demanio ex feudale: Ha 584.73.53 e demanio ex ecclesiastico: Ha 490.09.41, per un totale di **Ha 2486.36.16**, oltre alle estensioni dei demani ex ecclesiastici Gaudiano e Gaudianello della Mensa Vescovile di Melfi, e Lampeggiano dell'ex baliaggio di Venosa delle quali il Comune non entrò mai in possesso per i motivi che saranno di seguito esposti. La maggior parte delle terre assegnate al Comune dal Commissario Masci fu quotizzata e, precisamente:

QUOTIZZAZIONI del 1813, approvate con Ordinanza dall'intendente Santangelo in data 16 ottobre 1813, registrata a Potenza il 4 novembre 1813:

- | | |
|--|--------------|
| 1) CARROZZE - demanio universale | n. 8 quote |
| 2) SOPRA LE GROTTI DELL'INFERNO - demanio universale | n. 1 quota |
| 3) SOPRA IL PASCOLO DELLA CROCE - demanio universale | n. 1 quota |
| 4) MERCURIO - demanio ex ecclesiastico | n. 10 quote |
| 5) CANALICCHIO dei Canonici - demanio ex ecclesiastico | n. 7 quote |
| 6) CANALICCHIO della Prebenda - demanio ex ecclesiastico | n. 5 quote |
| 7) PANTANO - demanio universale | n. 8 quote |
| 8) ORTALIZZI - demanio universale | n. 15 quote |
| 9) STINGETA - demanio ex feudale | n. 159 quote |
| 10) FORAGINE - demanio ex feudale | n. 20 quote |
| 11) RISECA DELLA CELLARA - demanio ex ecclesiastico | n. 2 quote |

QUOTIZZAZIONI del 1866, approvate con R. D. in data 20 febbraio 1867:

- | | |
|---|--------------|
| 1) DIFESA DELLA STERPARA - demanio universale | n. 129 quote |
| 2) DIFESA DELLE COSTE - demanio universale | n. 475 quote |
| 3) FASCINELLA - demanio ex ecclesiastico | n. 15 quote |
| 4) VALLE ROSSANA - demanio ex ecclesiastico | n. 43 quote |

QUOTIZZAZIONI del 1874, approvate con R. D. in data 24 gennaio 1875:

- | | |
|---|--------------|
| 1) DIFESA DELLA STERPARA - demanio universale | n. 59 quote |
| 2) DIFESA DELLE COSTE - demanio universale | n. 32 quote |
| 3) FINOCCHIARO - demanio ex feudale | n. 104 quote |

QUOTIZZAZIONI del 1901, approvate con R. D. in data 06 giugno 1901:

- | | |
|--|--------------|
| 1) ISCA ROTONDA - ISCA DELL'AQUILA - ISCA S. MAURO - BOSCO
DELLE ROSE - MEZZANA DELL'ALVANO - SPEZZ: STERPARA | n. 450 quote |
|--|--------------|

Le quotizzazioni, fortemente volute dalla Legge eversiva della feudalità del 1° settembre 1806 - "ripartizione delle terre demaniali" e dal Regio Decreto di attuazione dell' 8 giugno 1807, furono quindi eseguite nell'arco di circa un secolo ed i quotisti assoggettati ad alcune prescrizioni:

- divieto di alienazione o cessione della quota per un certo periodo detto "termine di divieto" (in prima istanza fissato in 10 anni e, successivamente, in 20 anni);
- obbligo di migliorare il fondo assegnato;
- obbligo di pagamento al Comune di un canone annuo pena la devoluzione della quota se non pagato per tre annualità consecutive.

Vuoi per ignoranza della legge, vuoi per necessità o comodità svariati quotisti vennero meno agli obblighi loro prescritti con l'inevitabile conseguenza della interruzione di quel processo di allodializzazione cui era finalizzata la quotizzazione stessa; i loro aventi causa a qualsiasi titolo si trovano ancora oggi in uno status di arbitrari occupatori di demanio civico, sono stati tutti a suo tempo individuati ed iscritti in un apposito registro dal perito demaniale geom. Lapeschi.

Particolare attenzione è stata, già in passato, posta alla quotizzazione di Stingeta ed alla permuta con Aquilecchia del 1813. Corre l'obbligo, nella presente sede, di ripercorrere l'accaduto. Per effetto dell'Ordinanza Masci del 10 aprile 1812 al Comune di Lavello, con Verbale Bigotti del 29 giugno dello stesso anno, erano stati assegnati Ha 195.03.42 del demanio ex feudale Stingeta, posto al di là del fiume Ofanto in agro di Cerignola(FG). Detta superficie fu subito ripartita in n. 158 quote fra i cittadini di Lavello; le relative operazioni furono approvate con Ordinanza Santangelo del 16 ottobre 1813.

Il terreno assegnato al Comune in agro di Cerignola (FG) era del sig. Giuseppe Aquilecchia, avente causa del principe Torella. Avendo questi proprietà anche in agro di Lavello, alla località Scarabottoli, facenti parte dell'ex feudo "Quattro Mattine", propose al Comune ed agli assegnatari una permuta con altrettante quote in questa località. In effetti, per raggiungere le terre loro assegnate a Stingeta i lavellesi dovevano percorrere, con i mezzi dell'epoca, moltissima strada e, soprattutto, dovevano attraversare le terre paludose e malariche vicine all'Ofanto con grave rischio per la loro salute ed incolumità.

La permuta proposta dal sig. Aquilecchia, pertanto, fu immediatamente accettata anche se, dal punto di vista quantitativo, vi era una penalizzazione in termini di superficie: Ha 195.03.42 ceduti a Stingeta contro Ha 139.17.33 acquisiti a Scarabottoli. Ovviamente il calcolo fu fatto in termini di valore dei suoli e la convenienza della permuta era notevole per i quotisti.

Essa, però, trattandosi di un atto esclusivo fra quotisti, anche se effettuata con l'approvazione del Comune (che ne esigeva i canoni) e ratificata dall'Intendente, non ebbe mai un Regio Decreto di approvazione, fondamentale per la regolarizzazione delle operazioni; la permuta, al pari dell'alienazione, era proibita nel decennio a termini dell'art. 31 delle Istruzioni del 3 dicembre 1808.

Va fatto presente, inoltre, che una parte delle quote di Scarabottoli ricade nella quota di accantonamento del feudo "Le Quattro Mattine" distaccata dal Durante, argomento di cui si tratterà più ampiamente nel paragrafo seguente, quota assegnata per distacco del dodicesimo spettante al Comune a seguito dell'esecuzione dell'Ordinanza Masci.

In merito a Stingeta in agro di Cerignola (FG) assegnata al Comune di Lavello, mandata a quotizzazione e permutata, poi, con Aquilecchia, con Decreto del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici di Puglia e Basilicata del 02.12.1933, fu dichiarato da questi non luogo a procedere ad operazioni demaniali sul fondo Stingeta. Appare evidente che il Commissario giustamente ritenesse che, sanando Scarabottoli, automaticamente si sanasse Stingeta; tale orientamento trova conferma nella presente perizia.

Una doverosa osservazione va fatta in merito alla quotizzazione del demanio ex feudale Finocchiaro avvenuta soltanto nel 1874 nonostante esso fosse stato assegnato dal Masci al Comune nel 1812 nella misura di Ha 73.80.00 (1/12 dell'intero). In effetti il Comune di Lavello, stante la resistenza all'esecuzione del distacco da parte del principe Torella che ne sosteneva la qualità di "difesa" chiusa agli usi della popolazione, si costituì in giudizio che si concluse con la transazione in data 14 ottobre 1871, omologata con Ordinanza del Prefetto di Potenza del dicembre 1871 sovranamente approvata il 6 febbraio 1872.

In forza di tale transazione il Comune ottenne il distacco del dodicesimo assegnatogli dal Masci e le relative operazioni furono eseguite il 22 febbraio 1872 ed approvate dal Sottoprefetto di Melfi il 7 marzo successivo.

Un'ultima considerazione in merito al demanio Volo, per nulla menzionato dalla Commissione Feudale che, invece, dichiarò demanio universale di Lavello i fondi Vota e Carrozze. Sicuramente la Commissione Feudale erroneamente indicò con il nome di Vota quello che, invece, si chiama Volo; in tale contrada il Comune possiede una piccola estensione di complessivi Ha 0.39.34 distinta al N.C.T. dalle particelle 71, 163 e 164 del foglio 46. Trattasi di piccoli spezzoni di terreno compresi tra strade e

per i quali, con la presente perizia, si propone la sdemanializzazione ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 1766/1927 in quanto hanno irreversibilmente perduto la caratteristica di beni civici aperti agli usi della popolazione.

I.2.b - Vicende dei demani ex ecclesiastici Gaudiano, Gaudianello e Correia di Lampeggiano e dei demani ex ecclesiastici minori

L'Ordinanza Masci del 30 giugno 1812, integrazione della prima del 10 aprile 1812, a seguito di segnalazione dell'Agente Ripartitore Bigotti attribuì al Comune di Lavello anche parte dei seguenti fondi ritenendoli demaniali in quanto di provenienza ex ecclesiastica:

- **Gaudiano** nella misura di 1/4 pari ad Ha 209.99.40
- **Gaudianello** nella misura di 1/4 pari ad Ha 176.12.40
- **Correia di Lampeggiano** nella misura di 1/4 pari ad Ha 50.80.50

Si è detto che di questi il Comune non entrò mai in possesso e qui di seguito se ne illustrano brevemente, per onore di cronaca, le motivazioni.

La disposizione del Masci, con la predetta Ordinanza, fu che si assegnasse al Comune su detti fondi 1/4 sull'aratorio ed 1/3 sull'incolto e boscoso e che si attendesse l'approvazione del Ministero dell'Interno.; tale provvedimento riguardava i fondi Foresta, Fascinella e Valle Rossana. Il Bigotti, però, aveva già provveduto, in data 28 giugno (due giorni prima) a distaccare anche Gaudiano (comprensivo di Gaudianello) e Correia di Lampeggiano. Il Commissario Masci trasmise i verbali all'Agente della Casa Reale il quale eccepì che il fondo Correia di Lampeggiano era situato in tenimento di Venosa e che il principe Torella, feudatario di Lavello e Venosa, aveva acquistato nel 1775 da Tommaso Altruda Vitanova, reddito dell'ex Baliaggio ed era stato riconosciuto colono perpetuo

dell'ex Baliaggio, come tanti altri cittadini di Venosa, con la sentenza della Corte di Appello di Potenza 15 luglio/12 agosto 1878 e, pertanto, tale fondo era di suo esclusivo appannaggio, non appartenente al feudo e, quindi, non soggetto a divisione. Gli anni a seguire trascorsero con svariati tentativi del Comune di Lavello di ottenere, per via legale, il possesso della porzione di Correia di Lampeggiano assegnatagli con verbale Bigotti, ma invano: la qualità demaniale del fondo non fu mai provata al pari dell'esercizio degli usi da parte dei cittadini di Lavello. Tutti i giudizi dal Comune intrapresi nei confronti degli aventi causa di Torella, sigg. Ceci di Andria, ebbero, alla fine, lo stesso risultato: il fondo non apparteneva al feudo ed era una colonia dell'ex Baliaggio legalmente riconosciuta. Se su parte di esso usi venivano esercitati, questo avveniva ad opera di cittadini di Venosa e non di Lavello.

Così andò per il fondo Correia di Lampeggiano.

Identico risultato, anche se diverse le motivazioni, invece, che portarono alla non immissione in possesso del Comune degli altri due fondi denominati Gaudio e Gaudianello che, come innanzi accennato, ebbero il medesimo iter essendo, all'epoca, tutti nel possesso della Mensa Arcivescovile di Melfi.

Al distacco da parte dell'Agente Demaniale Bigotti la Mensa Arcivescovile si oppose negando l'esistenza degli usi su detti fondi. La prevista approvazione da parte del Ministero degli Interni tardava ad arrivare e così, nel 1827, l'Intendente fece reistruire il caso e nel 1831 sollecitò il Ministero a far eseguire una verifica della esistenza o meno degli usi negati. Altro tempo trascorse senza che nulla accadesse fino al 1847 quando, con parere del Consigliere d'Intendenza Pomarici del 7 gennaio, si decise di sentire nel merito i signori Fortunato, succeduti alla Mensa Arcivescovile di Melfi. L'Ordinanza dell'Intendente del 17 maggio

1848 affermò che la prova dell'esercizio degli usi stava già nella concessione delle terre del 1097 fatta dal Duca Ruggiero alla Mensa di Melfi "*cum omnibus vassallis et iuribus et pertinensiis*". Ovviamente i signori Fortunato fecero ricorso presso la Gran Corte dei Conti per ottenere l'annullamento dell'Ordinanza dell'Intendente del 17 maggio 1848; il giudice, con un Avviso del 17 giugno 1848, annullò l'Ordinanza di cui sopra e dichiarò la sua incompetenza sulla questione di demanialità dei fondi, ma osservò che, stante l'epoca della concessione da parte del Duca Ruggiero (1097), era pressoché impossibile che si potesse trattare di demani ex feudali in quanto all'epoca regnavano i Longobardi che non ammettevano feudi e le cui concessioni avvenivano sempre in allodio. Sottolineò come la pergamena originale della concessione fosse stata erroneamente trascritta nella copia in quanto la locuzione corretta in essa contenuta era la seguente: "*Donare Gaudiano cum villanis*" e non "*cum vassallis*" come interpretato dall'Intendente. Infatti era impossibile che vi fossero vassalli in quanto la prima pietra fondamentale della feudalità fu posta da Re Ruggiero con la sua Costituzione "*sciire volumus*" del 1140, molti anni dopo la concessione alla Mensa Arcivescovile di Melfi.

L'Ordinanza dell'Intendente del 17 maggio 1848, però, nelle more della pronuncia della Gran Corte dei Conti, fu messa in esecuzione ed il Comune di Lavello prese possesso delle terre assegnategli in Gaudiano; i signori Fortunato, immediatamente dopo la Sovrana Sanzione all'Avviso del 17 giugno 1848, chiesero la restituzione delle terre e, non ottenendola bonariamente, tentarono un'azione giudiziaria presso il Tribunale Ordinario. La causa passò molti gradi di giudizio e sempre con la soccombenza del Comune che fu, infine, costretto a lasciare il possesso delle terre.

Trascorsero molti anni fino a quando il Comune, con atti del 30 agosto e del 13 settembre 1883, citò nuovamente i signori Fortunato e la Mensa Arcivescovile innanzi al Tribunale di Melfi per vedere riconoscere in primo luogo la demanialità, se non feudale, quantomeno ecclesiastica ed in secondo luogo ottenere il riconoscimento che da tempo immemorabile i cittadini lavellesi vi avevano esercitato gli usi civici.

I signori Fortunato e la Mensa negarono al fondo il carattere demaniale e, soprattutto, che Gaudiano (in uno con Gaudianello) fosse posto nel territorio dell'Università di Lavello, producendo numerosi documenti a fondamento di tali tesi.

Il Tribunale accolse tutte le eccezioni dei signori Fortunato e della Mensa con sentenza del 9 luglio 1884, sentenza che fu, poi, sempre confermata sia in Corte di Appello che in Cassazione; quest'ultima fece un'osservazione di innegabile valore: sui feudi gli usi civici si presumono (*ubi feuda ibi demania*), sui demani delle chiese essi vanno provati, cosa che il Comune di Lavello non ha mai fatto.

Così si concluse la vicenda di questi tre "presunti" demani di provenienza ex ecclesiastica e, pertanto, risultano chiarite le motivazioni che hanno indotto il Comune di Lavello a rinunciarvi.

In merito ai demani ex ecclesiastici minori, il Decreto Dichiarativo emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 1766/1927 dal Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici l'11 marzo 1928 denunciava, come aperti agli usi, anche altri fondi posseduti agli inizi dell'800 da Enti Religiosi ed, in particolare, c.da Speranza, c.da S. Barbato della prebenda Primiceriale, S. Barbato della Cappella di S. Maria del Carmine, S. Barbato già del Reverendo Capitolo, al Tratturo, c.da Culo dell'Ovo intestata al Reverendo Capitolo di Melfi, Culo dell'Ovo intestato a S. Maria del Principio, Culo dell'Ovo intestato al Reverendo Capitolo di

Rapolla, Picopo del Capitolo di Lavello, Falconara, Falconara intestata al Capitolo di Lavello, c.da Pupola intestata alla Prebenda Teologale, c.da Pupoli intestata a S. Maria del Principio.

Come innanzi affermato in merito a Gaudiano, affinché si possa liquidare l'uso civico su un demanio ex ecclesiastico occorre che sia provata l'esistenza dell'esercizio degli usi su tali fondi, circostanza che, anche in questo caso, non si è mai verificata per i fondi su menzionati.

Inoltre non è affatto sufficiente che essi siano posseduti da Enti Ecclesiastici perché si possa parlare di demani in quanto potrebbero essere loro pervenuti per effetto di donazioni o legati testamentari di fedeli o per acquisto. La qualità delle terre - quasi tutte seminate fin dal 1815 - esclude pienamente l'esercizio di qualsivoglia uso civico su tali terre.

La considerazione, infine, che il Comune prese possesso fin dal distacco del 1812 di alcuni demani di provenienza ecclesiastica quali Mercurio, Canalicchio della Prebenda, Canalicchio dei Canoci di Melfi, Via della Foresta, Fascinella e Valle Rossana, mentre per tutti gli altri tale immissione in possesso non avvenne mai, fa effettivamente riflettere sulla circostanza che, di fatto, non vi erano usi esercitati su quei fondi.

I.2.c - Vicende del feudo denominato "Le Quattro Mattine"

Un gran numero di pagine sono state scritte sulle "Quattro Mattine", vasto territorio in agro di Lavello che, attualmente, interessa ben sette fogli di mappa catastale (fgg. 5 - 19 - 22 - 23 -24 - 25 - 27), distinto nelle contrade Barca, Alvano, Scarabottoli e Lampeggiano.

Che si tratti di un demanio ex feudale è fuori dubbio. Lavello fu dato in feudo da Federico D'Aragona a Marino Caracciolo nel 1518 prima e da Consalvo Cordova a Giovanni del Tufo, principe di Minervino, il 27

ottobre 1533 poi, nè l'aggregazione del feudo al Tavoliere di Puglia, con tutti gli obblighi conseguenti, gli ha fatto perdere in alcun modo la *qualitas soli* demaniale.

L'Ordinanza Masci del 10 aprile 1812, pur valutando che tale demanio ex feudale era appartenuto al Tavoliere di Puglia come "terra do portata", ossia come terra destinata alla semina in alcuni periodi dell'anno ed al pascolo negli altri, stabilì che doveva comunque liquidarsi, su di esso, l'uso civico mediante il distacco di 1/12 dell'intero fondo in favore della popolazione di Lavello. A tal fine, il Masci tenne a base della sua decisione il Real Rescritto del 28 dicembre 1811 che recitava testualmente: "*Sua Maestà si è degnato di risolvere sovranamente che si debba ai Comuni in compenso dei diritti, che rappresentano, la dodicesima parte **dell'intero fondo**, senza deduzione alcuna dei diritti fiscali, di modo che il dodicesimo debba essere precapito sulla **totalità del fondo e precedentemente ad ogni altro accantonamento**".*

L'Agente Bigotti, con verbale 28 maggio 1812, individuò tali terre con i seguenti confini: "a tramontana (nord) con l'Ofanto, a Ponente (ovest) con vari terreni comunali che la circondano fino a Mezzogiorno (sud), ove era la strada che conduceva all'Ampeggiano" e, avendo trovato i suoi periti che l'estensione complessiva era di moggia 5436 (pari ad Ha 1875.04.32) ne assegnò il dodicesimo al Comune nella misura di 453 moggia (pari ad Ha 153.43.11) dandone il pieno possesso al Sindaco di Lavello.

Il giorno seguente si generò un equivoco, successivamente chiarito, ma che al Comune costò moltissimo. Il sindaco Siniscalchi e l'Agente del principe Torella sig. Michele Mazzucca de Rentiis fecero apportare al Bigotti una modifica al verbale, consistente nella dichiarazione di volontà del Sindaco di subentrare, per quanto di sua

pertinenza (453 moggia), al principe Torella nella riscossione del pagamento, da parte del Tavoliere di Puglia, dell'erba vernotica censita sull'intero latifondo delle "Quattro Mattine". Tale postilla fu firmata anche dal Bigotti.

Questa dichiarazione, pur se rilasciata in assoluta buona fede dal Sindaco e, probabilmente, nell'interesse immediato della cittadinanza, indirettamente altro non faceva che annullare l'Ordinanza Masci in quanto si riconosceva sull'assegno di 453 moggia non già la piena proprietà bensì neppure il semplice possesso provvisorio del suolo, ma soltanto il diritto sull'erba statonica.

Questa ingenuità costò molto cara al Comune che da allora dovette affrontare tutta una serie di giudizi sia con il principe Torella che con i presunti possessori delle porzioni accantonate in suo favore dal Bigotti, tutti aventi causa da Torella, individuandoli in un primo momento nei signori Aquilecchia, Ginistrelli, Laura Pandolfelli e Viggiani e poi, ritrattando dopo la loro opposizione, nelle persone dei signori Ceci di Andria.

Con Ordinanza in contenzioso demaniale dell'11 marzo 1863 fu disposta la nomina di un Agente Demaniale con il compito di procedere alla verifica dei terreni detenuti dai sigg. Ceci, per individuare se questi fossero o meno quelli distaccati dal Bigotti; avverso tale decisione i sigg. Ceci produssero reclamo presso la Corte di Appello di Potenza che, con sentenza del 27 luglio-2 agosto 1869, rigettò interamente le eccezioni addotte dai sigg. Ceci e dispose che l'Ordinanza Masci avesse intero effetto, separando le terre di portata dalle quali doveva essere eseguito il distacco, da quelle della Regia Corte tenute in enfiteusi dal principe Torella, e demandando gli adempimenti conseguenti al Prefetto, il quale incaricò l'Agente Demaniale Acclavio Casale di accertare quali fossero i

possessori di quei 453 moggia distaccati dal fondo "Le Quattro Mattine" nel 1812.

Il Casale, in una sua relazione del 1874, sostenne che il distacco avrebbe dovuto essere effettuato non solo sulle terre di portata ma anche su quelle possedute dai censuari del Tavoliere e che male aveva fatto il Comune a far passare in giudicato la sentenza della Corte di Appello di Potenza del 1869 la quale aveva distinto le terre di portata da quelle della Regia Corte; l'intero fondo avrebbe dovuto essere diviso, non soltanto una parte di esso. Egli, inoltre, individuò, quali possessori delle terre accantonate, gli eredi del sig. Catena Pasquale, aventi causa di Lattanzio di Gioia.

La vertenza rimase interrotta fin quando il Comune, in data 30 dicembre 1908, con apposita deliberazione chiese al Prefetto di poter recuperare le "Quattro Mattine" e, dopo reiterate sollecitazioni, questi, in data 3 marzo 1910 trasmetteva dettagliato rapporto al Ministero competente che, con nota del 7 giugno dello stesso anno, asserì che non potevano essere adottate le conclusioni dell'Agente Casale nel 1874 e che, pertanto, occorreva una nuova verifica finalizzata alla reintegra delle terre occupate. A tal fine fu nominato l'Agente Raffaele Durante che, identificato l'intero feudo sulla base della pianta topografica redatta dall'agrimensore Agatangelo della Croce per conto del Tavoliere di Puglia nel 1735, rilevò la misura esatta di Ha 3275.22.87, pari a moggia 9670.

Una misura pari quasi al doppio di quella rilevata dal Bigotti nel 1812, ma che tiene giustamente conto delle disposizioni sovrane secondo le quali il distacco avrebbe dovuto essere eseguito sull'intero fondo, prima di altri accantonamenti. In tal modo al Comune sarebbero spettati moggia 805 e non soltanto 453; sicuramente il Bigotti aveva erroneamente detratto, a monte dell'operazione di distacco, i terreni della Regia Corte

ed è questa una delle motivazioni di esclusione della possibilità che l'occupatore possa essere il sig. Catena, individuato dal Casale nel 1874, che possedeva, invece, esclusivamente terreni di Regia Corte esclusi a priori dal Bigotti. Altro motivo di esclusione sta nelle confinazioni dei terreni del sig. Catena, che non si identificano con quelle del verbale Bigotti.

Il Durante, però, nonostante queste sue considerazioni, attenendosi strettamente alle disposizioni ricevute andò ad individuare i possessori delle 453 moggia e, sulla base delle citate confinazioni del verbale Bigotti, ritenendo che la locuzione "tira fino all'Ofanto" si riferisse alla strada e non alla linea dei confini, individuò i possessori nelle persone di: Aiossa marchese Giovanni, Ginestrelli Eduardo, Aquilecchia Ida in Mango, Grande dottor Luigi e quotisti del 1812; per questi ultimi propose la legittimazione.

Visti i risultati della verifica Durante, il Prefetto di Potenza nella sua qualità di R. Commissario Ripartitore, con Ordinanza del 16 ottobre 1913, ordinò la reintegra delle usurpazioni così come accertate sospendendo la reintegra soltanto per i quotisti. Il Durante, con l'ausilio dei periti Colabella e Caselle, fu incaricato di eseguire le operazioni di distacco e di immissione in possesso del Comune con la conseguente apposizione di termini lapidei.

Su ricorso avverso tale Ordinanza da parte dei presunti possessori così come individuati dal Durante, la Corte di Appello di Potenza, con Sentenza 25-29 giugno 1915 dichiarò l'incompetenza del Prefetto in merito alla reintegra ed annullò la stessa, condannando il Comune alle spese di giudizio.

Contro questa Sentenza il Comune produsse giudizio in Cassazione ed il Supremo Collegio a Sezioni unite emise, in data 29 aprile 1916, la

Sentenza con la quale sposava in pieno le deduzioni precedenti della Corte di Appello di Potenza e rigettava in toto il ricorso del Comune sostenendo, soprattutto, l'incompetenza del Prefetto, quale Regio Commissario Ripartitore, a disporre la reintegra in favore del Comune in quanto non era in corso un'operazione di distacco del demanio ex feudale e, pertanto, essendo questa già avvenuta ad opera del Masci e del Bigotti nel 1812 con la conseguente chiusura del procedimento demaniale, soltanto il Tribunale Ordinario poteva decidere in merito.

La vicenda storica e giudiziaria de "Le Quattro Mattine" termina con questa sentenza. Nel 1930 l'istruttore-perito demaniale *Ciro Lapeschi*, incaricato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 1766/1927 di procedere all'accertamento, verifica e sistemazione demaniale nel Comune di Lavello, riaprì, inevitabilmente, l'intero fascicolo relativo a questo demanio ex feudale e stabili, in un'attenta e scrupolosa relazione, quali fossero le quote di accantonamento di spettanza del Comune e ne individuò gli esatti confini ed occupatori.

Egli, partendo dalla pianta topografica del 1735 redatta dall'agrimensore della Regia Dogana *Agatangelo Della Croce* e con l'ausilio del Catasto del 1911, procedette alla identificazione dell'intero demanio, ottenendo i seguenti risultati:

- a) l'estensione complessiva de "Le Quattro Mattine" risultò di Ha 3303.21.61, pari a moggia 9758, ben 4322 in più di quella misurata dal Bigotti di moggia 5436;
- b) il valore di tutta la tenuta feudale era, nel 1930, di L. 9.427.596,81;
- c) il dodicesimo spettante al Comune in termini di valore era di L. 785.632,91, pari ad Ha 254.60.66 (che, per effetto di frazionamenti diventò, poi, nello Stato n. 1, di Ha 254.64.66)

L'operato del Lapeschi è stato, a parere dello scrivente, quello più corretto e rispondente al Real Rescritto del 28 dicembre 1811; egli, infatti, progettò di prelevare le quote di spettanza del Comune a monte della sottrazione delle terre di Regia Corte, non come erroneamente aveva fatto il Bigotti, prelevando il dodicesimo da ognuno dei dodici censuari del Tavoliere di Puglia detraendo dalla massa divisibile, a giusto titolo, le quote di "Scarabottoli". Gli accantonamenti furono così progettati:

N.	Ex Censuari	Estensione totale posseduta	Valore del terreno posseduto	Estensione del distacco	Valore del terreno distaccato
1	Principe Torella	Ha 1159.03.05	L. 3.545.354,00	Ha 79.85.03	L. 295.446,25
2	Rapolla Ven.zio	Ha 267.03.86	L. 794.000,45	Ha 22.05.57	L. 66.167,04
3	Scanzano Dom.	Ha 154.31.25	L. 478.368,75	Ha 12.81.91	L. 39.864,06
4	Laviano	Ha 104.91.86	L. 316.286,80	Ha 9.03.67	L. 26.356,66
5	Lattanzio	Ha 300.61.35	L. 768.830,37	Ha 27.45.82	L. 64.069,22
6	Graziano Ang.	Ha 56.03.47	L. 147.408,38	Ha 4.38.71	L. 12.284,03
7	Gentile Aniello	Ha 44.75.97	L. 137.955,95	Ha 3.59.26	L. 11.496,33
8	Grande L. e G.	Ha 82.03.02	L. 262.496,64	Ha 6.83.58	L. 21.874,72
9	D'Andretta D.	Ha 52.89.50	L. 158.685,00	Ha 4.44.79	L. 13.233,75
10	De Clem. /Aquil.	Ha 392.92.96	L. 996.442,33	Ha 25.28.43	L. 83.036,86
11	Scanzano N. e A.	Ha 279.82.00	L. 839.460,00	Ha 23.31.83	L. 69.955,00
12	Aquil. G.ppe	Ha 308.82.72	L. 982.307,84	Ha 35.56.06	L. 81.858,99
TOTALI		Ha 3303.21.61	L. 9.427.596,81	Ha 254.60.66	L. 785.632,91

I distacchi furono tutti previsti, in applicazione della norma, nella parte dei terreni più vicina all'abitato ed il Lapeschi redasse apposito

Stato nel quale elencava i riferimenti catastali e le estensioni di ogni appezzamento interessato.

Tutti i possessori firmarono, alla fine degli anni '30, dando il loro assenso a definire l'ultra-secolare controversia, appositi verbali di conciliazione predisposti dal Lapeschi nei quali riconoscevano il loro status di arbitrari occupatori e chiedevano di mantenere il possesso delle terre pagando al Comune di Lavello un canone annuo.

A tali provvedimenti mancò la sovrana approvazione a seguito dell'intervenuto secondo conflitto mondiale e neppure dopo, quando il Lapeschi, nel 1949, procedette all'aggiornamento delle ditte e delle particelle contenute nel suo Stato, vi fu un seguito alla intera vicenda che sarà trattata dalla presente perizia, come di seguito illustrato.

E' opportuno specificare che il Lapeschi, nella sua relazione accompagnatoria dello Stato aggiornato del 1949, contraddicendo i conteggi da lui stesso correttamente eseguiti nel 1930 per il distacco del dodicesimo in favore del Comune, incorrendo palesemente in una svista, si rifaceva alla precedente valutazione del Durante e, pertanto, qualificava ancora 63 dei quotisti di Scarabottoli occupatori abusivi di più di Ha 81.00.00 ricadenti nella quota di accantonamento del Comune, quando egli stesso li aveva giustamente estromessi dal calcolo del dodicesimo; infatti, come comprovato, l'intera quotizzazione di Scarabottoli, operata su terreni di proprietà Aquilecchia, rappresentava il compenso dovuto al Comune per Stingeta.

CAPITOLO II

VERIFICHE DI USURPAZIONI E/O ARBITRARIE
OCCUPAZIONI SUSSEGUITE, NEL TEMPO, SUI
DEMANI COMUNALI FINO ALL'ATTUALITÀ.

II.1 - Verifiche di usurpazioni del 1844 e del 1862

Oltre alle terre quotizzate ve ne erano altre che risultavano arbitrariamente occupate ma sulle quali i possessori corrispondevano al Comune una terraggiera; nel 1877, con atti per notaio Finiguerra, si procedette alla commutazione degli importi corrisposti in canoni fissi. Tali appezzamenti erano così dislocati:

1) MEZZANA	Ha 201.24.16	229 possessori
2) SOTTO LE COSTE	Ha 19.73.26	9 possessori
3) ACQUAROLA	Ha 109.09.69	75 possessori
4) STERPARA REDDITIZIA E ASSOLUTA	Ha 45.32.73	32 possessori
5) SERRO DI SACCHETTO	Ha 4.48.38	12 possessori
6) VIA DELLA FORESTA	Ha 17.31.64	25 possessori
7) FONTANA CERASA	Ha 7.20.17	-- possessori

Negli anni 1844 e 1862 furono eseguite, ad opera del Consigliere Aiello prima e dell'Agente Demaniale Guglielmucci dopo, due importanti verifiche di usurpazioni a danno dei demani comunali.

La verifica Aiello del 1844 tenne quale punto di partenza le piante topografiche redatte dall'agrimensore Mauro Sarra nel 1792, nelle quali erano precisamente misurati ed identificati tutti i fondi liberi in possesso del Comune, intercalate in un libro antico del Comune che conteneva anche copia dell'Onciario. La suddetta verifica è suddivisa in tre parti aventi per oggetto l'accertamento di:

1) usurpazioni a danno di demani comunali;

2) usurpazioni a presunto titolo colonico;

3) occupazioni di suoli intorno all'abitato.

In merito al **punto 1)** l'Aiello, ricostruito il perimetro dei demani, verificò che in epoca recente erano stati alterati i confini di alcuni di essi ed individuò n. 44 usurpatori dislocati in Sterpara, Calata della Fontana, Pascone, Carrozza, Coste, Serro di Sacchetto in Acquarola ed Acquarola.

Contro questi illegittimi occupatori intervenne l'Ordinanza in contenzioso del 24 marzo 1845 che, in sintesi, ordinò la reintegra al Comune di diverse estensioni di terreno così come da "Stato degli occupatori Aiello" salvo pronunziarsi, con ordinanza separata, sulle domande di coloro che intendevano conciliarsi pagando un canone al Comune, così come definito dai periti, fermo restando il pagamento dei frutti percepiti. Delegò, per l'esecuzione dell'Ordinanza, il sindaco di Montemilone Luigi Palumbo, il quale procedette ad operare la reintegra.

In merito al **punto 2)** l'Aiello riferì che le pretese colonie altro non erano che parti del demanio comunale alcune occupate da irruzioni popolari del 1799 ed altre occupate successivamente. Egli distinse, comunque, i terreni di legittima colonia e quelli illegittimi a seconda del tempo delle occupazioni e dei miglioramenti apportati ai terreni.

Fra le **colonie legittime** riconobbe quelle nei fondi Mezzana, Sterpara Liquida, Serro Sacchetto e Carrozze, fra le **colonie illegittime** i fondi Riconi di Scarabottoli, Via di Melfi, Coste, Fontana Cerasa, Acquarola, Via della Foresta e Sterpara a metà con la Prebenda Parrocchiale; in entrambi i casi i possessori corrispondevano un quantum (variabile tra i 10 ed i 20 carlini a versura di terreno) in occasione della semina.

L'Aiello controfirmò, il 18 aprile 1844, un apposito Stato degli occupatori redatto dai periti Giaculli e Giordano, nel quale erano riportati dettagliatamente i nominativi degli occupatori, le località e le estensioni. Tale Stato fu sottoposto, per un parere sul da farsi, all'attenzione del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti il quale, con lettera del 21 maggio 1845, sottolineò che tutti i presunti coloni di Lavello, a prescindere dall'epoca dell'occupazione (ante o post 1799), erano usurpatori di demanio comunale e, pertanto, i suoli non migliorati sarebbero stati da reintegrare ed assegnare ai cittadini meno abbienti, mentre quelli migliorati avrebbero potuto essere legittimati in capo agli occupatori.

Sta di fatto che gli occupatori di tali fondi, tutti immessisi nel possesso a seguito di irruzione di popolo o per illegittime concessioni del Comune per sedare le sommosse popolari, beneficiarono anch'essi dell'atto di commutazione per notar Finiguerra del 1877 innanzi citato, atto che non è di per sé sufficiente a trasformare il demanio in allodio e, di conseguenza, ha continuato a persistere, per essi, lo status di non allodialità.

La giusta osservazione del Lapeschi, riportata alla pagina 20 della sua relazione in data 15.07.1930, riguardante la circostanza che tali pretese colonie si trovano dislocate all'interno di demani universali, sui quali non è possibile la presenza di siffatti istituti, portò lo stesso perito alla inclusione di tali suoli nello Stato degli arbitrari occupatori del 1930 (aggiornato, poi, nel 1949) che integralmente (ma opportunamente aggiornato con i nuovi dati catastali) si riporta nell'elenco redatto dal sottoscritto.

In merito al **punto 3)** l'Aiello si premurò di redigere uno Stato relativo agli occupatori di suoli intorno all'abitato, adibiti o da adibire alla

edificazione. Le ditte inserite in questo Stato erano n. 258 e le località in cui si erano verificate le occupazioni le seguenti: Torrencelle, Strada dei Cappuccini, Strada S. Antonio, S. Giovanni, Calata della Fontana Nuova, Porta del Forno, Casale, Madonna delle Grazie, Cappuccini, Piano Largo, Porta Maurella e Largo Latorre.

La innanzi citata Ordinanza del 24 marzo 1845 ordinò la reintegra di tali suoli ma, successivamente, con Decreto Regio del 20 ottobre 1845, in considerazione della finalità sociale di tali occupazioni (costruzione case di abitazione) fu approvato il progetto di Censuazione, che prevedeva l'imposizione di un canone da corrispondere al Comune e che, quindi, allodializzava detti suoli.

La verifica dell'Agente Demaniale Gennaro Guglielmucci nel 1862 distinse le terre usurpate in due categorie: terre soggette a prestazione e terre non soggette a prestazione, dislocate nelle località Foragine, Fontana Cerasa, Tiberio, Speranza e Lampeggiano.

Sulle operazioni del Guglielmucci intervennero due Ordinanze del Prefetto di Potenza quale Regio Commissario Ripartitore; la prima, in data 30 marzo 1865, operò la reintegra della maggior parte delle terre elencate dall'Agente ed ammise a legittimazione una esigua parte di esse, l'altra, in data 19 novembre 1865, fu decisiva nella causa contro la Principessa Torella, operando la reintegra di Ha 0.48.02 da lei usurpati in contrada Foragine.

Le operazioni compiute dal Lapeschi nel 1930 compresero anche la verifica dell'effettivo rilascio delle terre da parte degli occupatori che subirono le reintegre nel 1845 e nel 1865; le estensioni non rilasciate a seguito delle citate Ordinanze sono state inserite dal perito nello Stato degli arbitrari occupatori n. 3, al pari delle terre rivendicate come coloniche, oggetto dell'atto di commutazione per notaio Finiguerra del 1877.

II.2 - Operazioni compiute dell'istruttore-perito demaniale **Ciro Lapeschi** (1927/49)

Il lavoro "certosino" svolto dal Lapeschi nel Comune di Lavello per oltre un ventennio è stato sicuramente agevolato da una intensa attività di ricognizione dei demani avvenuta in epoca antecedente al suo operato.

Nell' Archivio di Stato di Potenza, inoltre, sono depositati innumerevoli fascicoli contenenti atti demaniali antichi redatti dalla seconda metà del '700 fino ai primi anni del '900, documenti utilissimi per la ricostruzione storico-giuridica dei demani comunali di Lavello.

Il Lapeschi, prima del sottoscritto, ne ha preso visione e li ha attentamente studiati, pervenendo ai risultati che ha riportato nelle sue relazioni di perizia. Il suo lavoro, soprattutto quello di verifica delle quote alienate nel periodo di divieto, è di fondamentale importanza per lo scrivente che si trova ad operare dopo circa ottanta anni e si sarebbe trovato in grande difficoltà se avesse dovuto ricostruire, in questo momento, la correttezza o meno dei passaggi di proprietà avvenuti sulle quote assegnate dal 1813 al 1901.

Con grande impegno e competenza il Lapeschi, sulla scorta delle operazioni precedentemente compiute e con la puntigliosità che sempre lo ha distinto, ha redatto, nel 1930, i suoi tre Stati degli arbitrari occupatori che di seguito, brevemente, si descrivono. Tutti e tre i suddetti documenti sono stati aggiornati (nelle ditte, negli identificativi catastali là dove mutati e nei canoni dovuti per la legittimazione) nel 1949 e sono depositati presso l'Archivio Commissariale per la Liquidazione degli Usi Civici di Potenza.

II.2.a - STATO DEGLI ARBITRARI OCCUPATORI N. 1
Arbitrarie occupazioni ne "Le Quattro Mattine"

Dei possessori delle dodici quote di accantonamento distaccate dalle terre del feudo "Le Quattro Mattine" si è ampiamente parlato nel paragrafo I.2.c del Capitolo precedente.


Per ognuno di essi o dei loro aventi causa, il Lapeschi ha compilato un apposito Stato contenente, oltre ai possessori, anche le identificazioni catastali e le superfici distaccate in favore del Comune da ogni particella; trattavasi, infatti, di un latifondo costituito da particelle catastali di impianto, quasi tutte aventi grandi dimensioni. E' stato, quindi, necessario distaccare le quote da assegnare al Comune su porzioni di esse ed, in particolare, nelle loro parti più vicine all'abitato.

Le Tavole dei distacchi operati dal Lapeschi, in scala 1:10.000 si trovano presso l'Archivio Commissariale per la Liquidazione degli Usi Civici di Potenza.

II.2.b - STATO DEGLI ARBITRARI OCCUPATORI N. 2
Quote di "Scarabottoli" permutate con Stingeta

La permuta del 1813 intervenuta tra il sig. Giuseppe Aquilecchia ed i 158 quotisti assegnatari di altrettante quote a Stingeta, in agro di Cerignola (FG), come innanzi si è detto, non ebbe mai alcuna approvazione sovrana e, benché avvenuta con il consenso delle parti e con l'avallo del Comune di Lavello, lo status di non allodialità permane ancora oggi per ognuna delle quote possedute dai cittadini lavellesi a "Scarabottoli".

Il Lapeschi, nello Stato degli arbitrari occupatori n. 2, giustamente incluse tutte le particelle comprese nella "sagoma" della quotizzazione di "Scarabottoli", anche quelle che, in passato, erano state considerate ricadenti nella quota di accantonamento spettante al Comune. Nella fotografia qui inserita, che ritrae la "Planimetria di quotizzazione originaria", è ben evidente la forma geometrica dell'area interessata. Tutte le quote, ricadenti, per la parte inferiore sul foglio di mappa n. 25 e per la restante parte, in alto, sull'intero foglio di mappa n. 26, risultano iscritte nello Stato n. 2 dal Lapeschi e proposte per la legittimazione ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 1766/1927.



II.2.c - STATO DEGLI ARBITRARI OCCUPATORI N. 3

Quote abbandonate o alienate nel periodo di divieto, terreni oggetto dell'atto di commutazione per notar Finiguerra del 1877 ed altre piccole usurpazioni

Nel rispetto del mandato conferitogli dal Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici di Puglia e Basilicata nonché del disposto della Legge n. 1766/1927, l'istruttore-perito demaniale *Ciro Lapeschi* effettuò, oltre alle verifiche menzionate nei paragrafi che precedono, anche quella relativa al titolo di possesso di tutti i quotisti del 1813, 1874 e 1901 ed iscrisse nel suo Stato degli arbitrari occupatori n. 3 tutti coloro che non erano stati in grado di produrre una valida giustificazione del loro possesso.

Nel 1813 erano state poste in essere le quotizzazioni dei demani universali *Carrozze*, *Sopra le grotte dell'Inferno*, *Pantano*, *Ortilizzi* e *Sopra il pascolo della Croce*, quelle dei demani ex ecclesiastici *Mercurio*, *Canalicchio*, *Riseca della Cellara* nonché quella del demanio ex feudale *Foragine*. Il *Lapeschi* trovò le operazioni regolari, complete di approvazione sovrana in data 16 ottobre 1813.

Nel 1867 erano stati quotizzati i demani universali *Difesa della Sterpara* e *Difesa delle Coste* nonché i demani ex ecclesiastici *Valle Rossana* e *Fascinella*. Le operazioni avevano ottenuto l'approvazione sovrana il 20 febbraio 1867. Il Sindaco di *Lavello*, con una sua nota del 17 giugno 1873, denunciava al Prefetto l'abbandono di tutte le quote di *Valle Rossana* e questi, in data 29 dicembre 1877 autorizzò la riconcessione delle stesse. L'operazione fu eseguita ma senza alcuna formalizzazione dell'accaduto e, pertanto, il possesso di dette quote avrebbe dovuto essere regolarizzato con un provvedimento di legittimazione.

Nel 1872 (5 anni dopo l'assegnazione) era stata eseguita, ad opera dei periti Belisario e De Cillis, una verifica delle quote assegnate nel 1867 con la conseguente messa in evidenza di n. 53 quote alienate nel periodo di divieto; l'accertamento Lapeschi tenne a base tale data (1872) in quanto, mancando ancora 15 anni al termine del ventennio previsto dalla legge per la non alienabilità della quota, altre alienazioni avrebbero potuto essere state poste in essere; ne ritrovò, infatti, altre 30, comprese anche le quote assegnate nel 1875 (Sterpara, Coste e Finocchiaro). Tutte furono inserite nello Strato degli arbitrari occupatori n. 2.

Le quote del 1901 (Isca Rotonda, Bosco delle Rose, Isca S. Mauro, Spezzone Strepara e Mezzana dell'Alvano), per le quali il ventennio scadeva nel 1921, furono tutte verificate dal Lapeschi che dovette assodare il possesso legittimo di ognuna di esse.

II.3 - Aggiornamento degli "Stati Lapeschi".

Rivisitazione alla luce delle modificazioni catastali intervenute.

Il lavoro compiuto per la redazione della presente perizia è consistito, in massima parte, nell'attualizzazione, se così si può dire, del dato antico, basato quasi completamente su dati catastali originari, risalenti all'epoca dell'Impianto del Catasto, le cui mappe erano frutto di accertamenti e misurazioni topografiche di altissima precisione risalenti alla fine dell'800/inizi del '900, operazioni volte da tecnici del Catasto preparati e qualificati.

Come illustrato nel paragrafo precedente, il Lapeschi aveva redatto, sulla base degli accertamenti da lui compiuti, n. 3 Stati degli arbitrari occupatori, aggiornati nel 1949 anche nei dati catastali là dove necessario.

La base di lavoro per l'aggiornamento dello Stato Unico degli arbitrari occupatori all'attualità, parte integrante della presente perizia, è stato l'ultimo dato disponibile risalente, come si è detto, al 1949.

Un grandissimo numero di modificazioni sono intervenute negli ultimi 60 anni con l'inevitabile conseguenza di una polverizzazione del dato catastale precedente; tale circostanza si è verificata non tanto sulle quote che di per sé erano, già all'origine, di modesta estensione (inferiori ad un ettaro), quanto sulle dodici quote di accantonamento distaccate sul feudo "Le Quattro Mattine" che, oltre ai frazionamenti intervenuti a seguito di vendite e/o successioni, sono state attraversate da strade, canali di bonifica e condotte irrigue.

L'aggiornamento si è svolto in due fasi.

La prima è consistita nella ricognizione diretta di tutti i demani comunali, quotizzati e non, attraverso sopralluoghi finalizzati alla verifica della presenza di nuove probabili usurpazioni, all'accertamento di eventuali quote abbandonate nonché alla qualità effettiva dei terreni (ottima, discreta, mediocre) per quantificare correttamente il canone di legittimazione da imporre a ciascun occupatore.

La seconda, consistente nell'aggiornamento dei dati censuari, è stata oltremodo complessa stante il continuo mutare del dato catastale a disposizione e la non sempre chiara e corretta riproduzione degli aggiornamenti sui fogli di mappa forniti al sottoscritto dall'Amministrazione e da questa acquistati direttamente dall'Agenzia del Territorio. Tale circostanza ha comportato la necessità di effettuare innumerevoli accessi presso l'Agenzia del Territorio per prendere visione diretta dei fogli catastali interessati e per effettuare le visure del database censuario aggiornato.

II.4 - Verifiche eseguite con la presente perizia sui demani in possesso del Comune all'epoca delle perizie Lapeschi

Oltre al lavoro di aggiornamento di quanto in precedenza prodotto dall'istruttore-perito demaniale *Ciro Lapeschi*, è stato necessario procedere, in modo autonomo, alla ricostruzione storico-giuridica delle trasformazioni avvenute, nel corso degli anni, su alcuni demani che, nel periodo in cui si è trovato al operare il precedente perito (anni '30-'50), avevano ancora le caratteristiche di terre civiche aperte agli usi della popolazione.

All'epoca delle operazioni del *Lapeschi* l'economia dei paesi era ancora fortemente basata sull'agricoltura (cerealicoltura, orticoltura, olivicoltura, viticoltura, silvicoltura e zootecnia); ben si comprende, quindi, l'importanza attribuita ai demani comunali di uso civico che rappresentavano la primaria fonte di sostentamento per la popolazione da una parte e per i Comuni dall'altra attraverso gli introiti garantiti dalla "fida pascoli", dai canoni e/o censi e così via.

L'avvento dell'industrializzazione e della meccanizzazione in agricoltura, se da un lato ha comportato un aumento dei costi tanto da rendere praticamente "improduttiva" la coltivazione di piccole estensioni di terreno, dall'altra ha comportato l'annullamento della necessità di avere a disposizione vaste aree destinate al pascolo del bestiame (che, ormai, si alleva in stabulazione fissa).

La velocità con cui, da un certo punto in poi, si sono susseguite le mutazioni dei costumi sociali e, conseguentemente, delle esigenze della popolazione hanno imposto alle Amministrazioni comunali di adottare provvedimenti tali da poter soddisfare le mutate esigenze dei cittadini e, parallelamente, continuare a trarre un guadagno dalle terre collettive.

Ciò premesso, lo scrivente procede alla descrizione dello stato di fatto in cui attualmente si trovano i demani comunali di Lavello alla luce delle intervenute modificazioni di cui sopra.

II.4.a - Demani dislocati lungo l'asta fluviale del fiume Olivento

Trattasi di terre civiche originariamente ricadenti sulle contrade Fontana Bavosa, Ricone Via di Melfi, Canalicchio, Isca Colonna, Ricone Casa del Diavolo, Casa del Diavolo, Molino Scarabottoli, Porcareccia e Catena rispettivamente ricadenti nei fogli di mappa catastale nn. 32, 31, 30, 29, 28 e 27 del Comune di Lavello.

Molte modificazioni hanno subito queste terre nel corso degli anni sia a seguito dello spostamento del corso del fiume Olivento, che ne ha usurpato una notevole estensione pari a Ha 20.61.03, sia per la costruzione, negli anni '50, della Diga di Abbate Alonia; il Comune di Lavello, infatti, con atto del 05.04.1957, trascritto alla C.RR.II. di Potenza al n. 7460/146814 del 23.04.1957, ha venduto al Cosorzio di Bonifica della Fossa Premurgiana di Bari, per il prezzo di L. 8.322.300, la piena proprietà di un terreno alla C.da Canalicchio o Ricone Via di Melfi, dell'estensione di Ha. 22.95.63, distinto in Catasto dalle particelle 7 e 26 del foglio 32.

L'occupazione "di fatto" della diga, però, ha interessato una superficie maggiore di quella compravenduta nel 1957, corrispondente ad Ha 29.78.10 dell'intero demanio "Ricone Via di Melfi" oltre agli Ha 0.49.80 di "Fontana Bavosa".

Allo stato attuale ciò che rimane delle terre civiche che componevano questo vasto demanio è quasi tutto utilizzato da cittadini di Lavello che se ne sono impossessati senza titolo, ma che hanno riconosciuto il loro status di arbitrari occupatori e corrispondono al

Comune un censo annuo, mentre una restante parte è incolta a causa delle esondazioni del fiume Olivento.

Per tutte le occupazioni su tale demanio è stata proposta dallo scrivente la legittimazione, ad eccezione di alcune superfici confinanti con l'attuale alveo del fiume Olivento, che sono state, invece, proposte per la reintegra a causa della loro posizione altimetrica, rispetto al corso del fiume, che le rende oggetto di allagamenti. Sulle estensioni reintegrate sarebbe opportuno che il Comune mettesse in atto un'opera di miglioramento ambientale, finalizzato a valorizzare e salvaguardare l'ambiente circostante.

Si riportano di seguito le risultanze della verifica dello stato di fatto rilevato nel corso della presente perizia; esse sono state dettagliatamente riprodotte su mappa catastale aggiornata con l'evidenziazione di quelle che sono le modificazioni planimetriche del fiume Olivento, delle terre civiche usurpate a reintegrarsi per la costituzione, ove necessario, di una fascia di salvaguardia ambientale, nonché le delimitazioni dei possessi proposti per la legittimazione.

Località	Fg.	Part.IIa	Sub.	Estensione (Ha)	Stato attuale
Candicchio	32	1	a	1.21.50	Usurpata a legittimarsi
	32	1	b	0.08.10	Usurpata dal fiume
	32	64		0.23.00	Usurpata a legittimarsi
	32	65	a	2.87.00	Usurpata a legittimarsi
	32	65	b	0.09.60	Usurpata a legittimarsi
	32	65	c	0.17.00	Usurpata dal fiume
	32	66		0.50.00	Usurpata a legittimarsi
	32	67	a	0.07.30	Usurpata a legittimarsi
	32	67	b	0.32.00	Usurpata a legittimarsi
	32	67	c	0.73.00	Usurpata a legittimarsi

	32	67	d	0.68.00	Usurpata a legittimarsi
	32	67	e	0.11.20	Usurpata dal fiume
	32	68		0.19.52	Usurpata a legittimarsi
	32	69	a	0.51.00	Usurpata a legittimarsi
	32	69	b	0.32.00	Usurpata a legittimarsi
	32	69	c	0.17.75	Usurpata a legittimarsi
	32	69	d	1.23.00	Usurpata a legittimarsi
	32	69	e	0.38.70	Usurpata a legittimarsi
	32	69	f	0.33.60	Usurpata a legittimarsi
	32	69	g	0.67.90	Usurpata a legittimarsi
	32	69	h	1.38.00	Usurpata a legittimarsi
	32	69	i	0.31.80	Strada
	32	69	l	0.06.30	Strada
	32	69	m	0.01.20	Usurpata a legittimarsi
	32	69	n	0.83.93	Usurpata dal fiume
	32	70		0.23.68	Usurpata a legittimarsi
	32	71	a	0.92.50	Usurpata a legittimarsi
	32	71	b	0.64.85	Usurpata a legittimarsi
	32	71	c	0.53.15	Usurpata a legittimarsi
	32	71	d	0.55.50	Usurpata a legittimarsi
	32	71	e	0.15.17	Usurpata a legittimarsi
	32	71	f	0.60.00	Usurpata a legittimarsi
	32	71	g	0.03.30	Usurpata a legittimarsi
	32	71	h	0.04.45	Usurpata a legittimarsi
Isca Colonna	31	87	a	0.24.46	Usurpata a legittimarsi
	31	87	b	0.17.78	Usurpata a legittimarsi
	31	87	c	0.79.52	Usurpata a legittimarsi
	31	87	d	0.41.54	Usurpata a legittimarsi
	31	87	e	0.43.00	Usurpata a legittimarsi
	31	87	f	2.04.59	Usurpata dal fiume

	31	88		0.01.46	Usurpata a legittimarsi
	31	93		0.17.40	Usurpata a legittimarsi
	31	94	a	0.35.00	Usurpata a legittimarsi
	31	94	b	0.10.00	Usurpata a legittimarsi
	31	94	c	0.00.20	Usurpata a legittimarsi
	31	94	d	0.55.40	Usurpata dal fiume
Ricone Casa del Diavolo	30	1	a	7.20.25	Usurpata dal fiume
	30	1	b	0.06.45	Usurpata a legittimarsi
	30	1	c	0.20.00	Usurpata a legittimarsi
	30	1	d	0.25.00	Usurpata a legittimarsi
	30	1	e	0.31.00	Usurpata a legittimarsi
	30	2		0.14.40	Usurpata dal fiume
	29	49		0.06.01	Usurpata dal fiume
Molino Scarabottoli	28	33	a	2.21.00	Usurpata a reintegrarsi
	28	33	b	0.63.00	Usurpata a legittimarsi
	28	33	c	0.36.00	Usurpata dal fiume
	28	33	d	0.33.00	Usurpata a reintegrarsi
	28	33	e	0.04.00	Usurpata dal fiume
	28	21	a	2.13.00	Usurpata a legittimarsi
	28	21	b	0.39.00	Usurpata a reintegrarsi
	28	21	c	1.13.20	Usurpata dal fiume
	28	22		0.12.95	Usurpata dal fiume
	28	23		0.05.75	Usurpata a legittimarsi
	28	26	a	0.23.00	Usurpata a legittimarsi
	28	26	b	0.33.64	Usurpata dal fiume
	28	52	a	0.02.00	Usurpata a legittimarsi
	28	52	a	0.01.30	Usurpata dal fiume
Porcareccia	28	1	a	0.45.00	Usurpata a legittimarsi
	28	1	b	0.22.00	Usurpata a reintegrarsi
	28	1	c	1.26.10	Usurpata dal fiume

	28	2	a	0.14.00	Usurpata a legittimarsi
	28	2	b	0.06.00	Usurpata a legittimarsi
	28	2	c	0.03.00	Usurpata a legittimarsi
	28	2	d	0.28.00	Usurpata a reintegrarsi
	28	2	e	0.69.60	Usurpata dal fiume
	28	12	a	1.98.00	Usurpata a legittimarsi
	28	12	b	0.14.00	Usurpata a legittimarsi
	28	12	c	0.04.00	Usurpata a legittimarsi
	28	12	d	1.66.00	Usurpata a reintegrarsi
	28	12	e	2.75.78	Usurpata dal fiume
	28	15		0.16.90	Usurpata a legittimarsi
	28	20		0.66.00	Usurpata a legittimarsi
	28	71		0.05.86	Usurpata a legittimarsi
	28	72		0.02.10	Usurpata a legittimarsi
	28	73		0.02.70	Usurpata a legittimarsi
	28	74		0.00.34	Usurpata a legittimarsi
	28	75		0.00.38	Usurpata a legittimarsi
Catena	27	14	a	0.89.00	Usurpata a reintegrarsi
	27	14	b	2.81.98	Usurpata dal fiume
	27	15		0.41.40	Usurpata a reintegrarsi

Riepilogando, si ottengono i seguenti risultati:

- Usurpazione del fiume Olivento	Ha	20.75.43
- Usurpazioni a reintegrarsi per fascia di salvaguardia	Ha	6.39.40
- Usurpazioni a legittimarsi	Ha	26.04.51
- Strade	Ha	<u>0.38.10</u>
Estensione complessiva	Ha	<u>53.57.44</u>

II.4.b - Demani dislocati lungo l'asta fluviale del fiume Ofanto

Le terre civiche, di proprietà della popolazione residente nel Comune, dislocate lungo l'asta fluviale del fiume Ofanto ricadono in parte in agro di Lavello, alle contrade Mezzana dell'Alvano ed Isca San Mauro, in parte in agro di Cerignola, alle contrade Isca dell'Aquila ed Isca del Lupo. Esse sono in possesso dell'Università di Lavello ab immemorabile e tutte menzionate nella Decurionale dell'11 marzo 1810 quali demani universali.

La parte di esse che meglio si prestava alla coltura agraria è stata quotizzata nel 1901, mentre la restante superficie, adiacente all'alveo del fiume, è rimasta destinata al pascolo fino agli anni '70, quando il Comune bandiva regolare gara, col metodo della candela vergine, e dava in "fida pascoli" tali terreni, per tre anni consecutivi, al miglior offerente.

Nel corso degli anni anche queste terre, al pari di quelle di cui al paragrafo precedente, hanno subito enormi mutazioni, sia a seguito del naturale spostamento del corso del fiume Ofanto, che ne ha usurpato una notevole estensione pari a Ha 39.15.47, i cui argini "modificati", lungo tutto il corso d'acqua, sono stati consolidati con lavori idraulici fatti eseguire dal Provveditorato OO.PP. di Bari, avente funzione Interregionale, sia a seguito dell'intervento "d'ufficio" del Catasto di Foggia che ha trasferito gran parte della titolarità di queste terre al "Demanio Acque". Quest'ultimo intervento ha particolarmente penalizzato la particella 13 del foglio 447 di Cerignola che è passata dagli originari Ha 38.04.02 agli attuali Ha 3.90.20. Nel complesso, quindi, tra usurpazione oggettiva del fiume e destinazione del Catasto al "Demanio Acque", le terre civiche di Lavello lungo l'asta fluviale dell'Ofanto si sono ridotte di una superficie pari ad Ha 73.29.29.

Attualmente le aree interessate dalla presente perizia, le cui ubicazioni, estensioni e destinazioni, contestualmente ai dati identificativi

catastali (Foglio e particella), sono dettagliatamente riportate nelle tabelle di seguito inserite e tutte utilizzate nel seguente modo:

- a) una parte di esse, nel 1974, è stata concessa, a seguito di un bando di gara e con l'approvazione del Consiglio Comunale, con contratti di affitto equivalenti a titoli concessorii di durata trentennale, scaduti nel primo semestre del 2004, a cittadini unitisi in cooperative ed, in particolare, nelle Cooperative Agricole "G. Di Vittorio" e "L'Avanti", dietro corresponsione al Comune di un canone annuo di affitto di modesta entità per i primi 15 anni (considerate le migliorie cui i beneficiari erano chiamati ad adempiere) e per i successivi 15 anni calcolato, invece, con la legge sull'equo canone; entrambe le cooperative, aventi quale finalità prioritaria l'impiego di personale del posto, accettarono le condizioni indicate nel contratto;
- b) un'altra estensione di terre civiche, invece, è stata, nel corso degli anni, occupata, pur senza titolo alcuno, da altri cittadini che sono stati individuati dal Comune di Lavello quali arbitrari occupatori ;
- c) alcune porzioni di terre civiche, dislocate sia in agro di Lavello che in quello di Cerignola, sono occupate da altrettanti cittadini che, tempo addietro, hanno riconosciuto il loro status di arbitrari occupatori ed ai quali il Comune di Lavello ha imposto un censo annuo da corrispondere all'Amministrazione comunale;
- d) una porzione di circa Ha 23.00.00 è stata concessa, agli inizi degli anni '60, all'Istituto Tecnico Agrario Statale di Lavello, per le attività di sperimentazione didattica; su tale area insistono alcuni fabbricati funzionali alle attività di cui sopra e che, attualmente, versano in uno stato di abbandono.

Si riportano, qui di seguito, le tabelle analitiche delle verifiche eseguite nel corso della presente perizia:

Località	Fg.	Part.IIa	Sub.	Estensione (Ha)	Stato attuale
IN AGRO DI LAVELLO (PZ)					
Mezzana dell'Alvano	1	91		0.62.86	Usurpata a legittimarsi
	1	105		0.12.04	Strada
	1	106		0.00.36	Usurpata a legittimarsi
	1	107		0.21.09	Usurpata a legittimarsi
	1	108		0.25.70	Demanio civico
	1	122	a	0.83.00	Demanio civico
	1	122	b	1.50.35	Demanio civico (F.S.)
	1	123		1.19.33	Usurpata dal fiume
	1	124		0.18.33	Usurpata a legittimarsi
	1	125	a	11.81.00	Demanio civico
	1	125	b	0.20.00	Usurpata a legittimarsi
	1	125	c	0.02.50	Usurpata a legittimarsi
	1	125	d	0.02.00	Usurpata a legittimarsi
	1	125	e	0.02.00	Usurpata a legittimarsi
	1	125	f	0.01.50	Usurpata a legittimarsi
	1	125	g	0.02.00	Usurpata a legittimarsi
	1	125	h	0.05.00	Usurpata a legittimarsi
	1	125	i	0.05.00	Usurpata a legittimarsi
	1	125	l	0.07.00	Usurpata a legittimarsi
	1	125	m	0.02.50	Usurpata a legittimarsi
	1	125	n	0.01.00	Usurpata a legittimarsi
	1	125	o	0.03.00	Usurpata a legittimarsi
	1	125	p	0.04.00	Usurpata a legittimarsi
	1	125	q	0.02.50	Usurpata a legittimarsi
	1	125	r	0.03.00	Usurpata a legittimarsi
	1	125	s	1.58.16	Demanio civico (F.S.)
	1	126		0.03.98	Strada

	1	127		0.16.97	Usurpata a legittimarsi
	1	128		1.00.58	Demanio civico
	1	129		1.79.16	Usurpata dal fiume
	1	130	a	4.80.00	Demanio civico
	1	130	b	0.68.00	Demanio civico (F.S.)
	1	130	c	1.15.34	Demanio civico (F.S.)
	1	131		2.84.19	Usurpata dal fiume
	1	132		0.28.72	Usurpata a legittimarsi
	1	133		0.06.47	Usurpata a legittimarsi
	1	134		10.54.90	Demanio civico
	1	135		0.00.25	Usurpata dal fiume
	1	136		0.00.49 (F.R.)	Demanio civico
	1	137		0.00.56 (F.R.)	Demanio civico
Isca San Mauro	4	60		0.79.40	Demanio civico
	4	74	a	19.95.77	Demanio civico
	4	74	b	11.00.00	Demanio civico (F.S.)
	4	75		5.99.80	Usurpata dal fiume
	4	76	a	6.42.94	Demanio civico (F.S.)
	4	76	b	1.21.00	Usurpata a legittimarsi
	4	77		1.73.00	Usurpata dal fiume
	4	78		0.27.06	Demanio civico (F.S.)
	5	324	a	11.15.00	Demanio civico
	5	324	b	0.64.34	Demanio civico (F.S.)
	5	325		3.95.12	Usurpata dal fiume
	5	326	a	11.60.00	Demanio civico
	5	326	b	3.80.00	Usurpata a legittimarsi
	5	326	c	1.86.56	Demanio civico (F.S.)
	5	334		17.29.04	Demanio civico
	5	335		0.07.60 (F.R.)	Demanio civico
	5	336		0.03.42 (F.R.)	Demanio civico

IN AGRO DI CERIGNOLA (FG)					
Isca dell'Aquila	447	13		1.58.40	Usurpata a legittimarsi
	447	210		1.53.00	Usurpata a legittimarsi
	447	211		0.70.40	Usurpata a legittimarsi
	447	212		0.08.40	Usurpata a legittimarsi
Isca del Lupo	448	3		0.18.23 (F.R.)	Demanio civico
	448	7	a	73.00.00	Demanio civico
	448	7	b	0.49.00	Demanio civico (F.S.)
	448	7	c	2.75.00	Demanio civico (F.S.)
	448	7	d	2.89.48	Demanio civico (F.S.)
	448	8		5.90.53	Usurpata dal fiume
	448	9	a	0.09.00	Usurpata a legittimarsi
	448	9	b	0.46.00	Usurpata a legittimarsi
	448	9	c	0.46.00	Usurpata a legittimarsi
	448	9	d	0.57.00	Usurpata a legittimarsi
	448	9	e	1.06.83	Demanio civico (F.S.)
	448	10		2.79.99	Usurpata dal fiume
	448	11	a	0.82.00	Demanio civico
	448	11	b	1.13.28	Demanio civico (F.S.)
	448	12		1.03.88	Usurpata dal fiume
	448	13	a	1.87.00	Demanio civico
	448	13	b	0.54.75	Demanio civico (F.S.)
	448	14		1.07.56	Usurpata dal fiume
	448	15	a	3.30.00	Demanio civico
	448	15	b	0.12.08	Demanio civico (F.S.)
	448	16	a	1.47.00	Demanio civico
	448	16	b	1.13.55	Demanio civico (F.S.)
	448	17		4.71.17	Usurpata dal fiume
	448	18		1.20.48	Demanio civico (F.S.)
	448	19	a	0.81.00	Demanio civico

	448	19	b	0.46.47	Demanio civico (F.S.)
	448	20		1.04.53	Usurpata dal fiume
	448	21	a	21.41.09	Demanio civico
	448	21	b	0.93.00	Usurpata a legittimarsi
	448	21	c	0.73.00	Usurpata a legittimarsi
	448	22	a	3.21.00	Demanio civico
	448	22	b	0.89.75	Demanio civico (F.S.)
	448	23		6.10.84	Usurpata dal fiume
	448	24	a	13.20.00	Demanio civico
	448	24	b	1.50.78	Demanio civico (F.S.)
	448	25	a	3.05.00	Demanio civico
	448	25	b	1.12.00	Usurpata a legittimarsi
	448	25	c	0.40.91	Demanio civico (F.S.)
	448	26		2.99.38	Demanio civico
	448	27		3.11.25	Usurpata a legittimarsi
	448	36		2.11.49	Demanio civico
	448	37		0.43.53	Usurpata a legittimarsi
	448	38		0.14.38	Demanio civico
	448	39		0.00.75	Demanio civico

N.B.: Demanio civico (F.S.) rappresenta la terra civica da destinare a fascia di salvaguardia ambientale.

Riepilogando, si ottengono i seguenti risultati:

- Terra civica (agro di Lavello e Cerignola) in libero possesso del Comune di Lavello	Ha	217.74.78
- Terra civica da destinare a fascia di salvaguardia	Ha	58.74.89
- Usurpazione del fiume Ofanto	Ha	39.15.47
- Usurpazioni a legittimarsi	Ha	18.99.78
- Strade	Ha	<u>0.16.02</u>
Estensione complessiva	Ha	<u>334.80.94</u>

Le risultanze della verifica dello stato di fatto, sopra riportato, sono state dettagliatamente riprodotte su mappa catastale aggiornata con l'evidenziazione di quelle che sono le modificazioni planimetriche del fiume Ofanto, delle terre civiche da destinare a fascia di salvaguardia ambientale e di quelle che rimangono in libero possesso del Comune, nonché le delimitazioni dei possessi proposti per la legittimazione o per la reintegra.

II.4.c - Piccoli spezzoni demaniali dislocati in zona agricola o immediatamente a ridosso dell'abitato

Oltre alle vaste estensioni di terra civica descritte nei paragrafi precedenti, terre di cui si è ampiamente discusso e scritto in passato, il Comune di Lavello possiede piccoli spezzoni di demanio civico sia in zona agricola che, soprattutto, intorno all'abitato, quasi tutti inutilizzabili per la coltura agraria in quanto aventi una morfologia tale da non consentirne qualsivoglia utilizzo. Nel secolo scorso essi erano sicuramente adibiti al pascolo del bestiame, se si considera che quasi tutte le famiglie possedevano degli animali per il fabbisogno strettamente familiare. Oggi tali aree non hanno più alcuna funzione; in parte ridotte, nelle dimensioni, per l'allargamento o la costruzione di strade, dislocate su costoni impraticabili, per esse si propone la sdemanializzazione ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 1766/1927 e dell'art. 5 comma 5 bis della L.R. n. 57/2000, modificata dalla Legge n. 25/2002.

Esse sono:

Foglio	Particella	Estensione (mq.)
38	64	1416
39	29	355
45	5	530
45	134	952
45	160	1359

46	71	446
46	163	209
46	164	3279
46	25	4330
46	80	739
47	1004	341
47	891	2050
47	894	348
47	67	4546
47	47	412
47	2306	1505
47	2307	840
47	2325	37
47	2308	312
47	2309	16
47	2231	295
47	2227	204
47	2235	87
47	2239	1828
47	2240	798
47	248	1211
47	407	1500
47	588	665
47	565	279
47	2224	14
47	2223	971
47	155	1720
47	423	1090
47	715	497
47	1993	195
47	1078	25
47	2215	313
64	80	1419

Vi sono anche due piccoli demanii denominati "Fontana S. Felice", ricadente nel foglio 48 particelle 9 e 10 e "Fontana Nuova" ricadente nel foglio 55 particella 82. Il primo, adiacente al Tratturello Regio Ordonalavello, è una vecchia fontana che veniva utilizzata come abbeveratoio

per il bestiame al pascolo mentre il secondo, più imponente del primo, è stato completamente ristrutturato di recente; quest'ultimo veniva utilizzato sia come abbeveratoio che come lavatoio.

Sulla pianta planimetrica degli antichi demani redatta per il Prefetto di Potenza nel 1906 ed avente come base di lavoro le mappe di impianto del Catasto, sulla cui riproduzione a colori vi è la sovrapposizione del dato catastale attuale, le aree de quo sono tutte riportate con i loro confini e le loro estensioni originarie.

II.4.d - Demani dislocati all'interno dell'abitato

L'abitato di Lavello era, in passato, circoscritto ad una zona posta in cima ad una collina dalla quale si dominava la valle dell'Ofanto. Alla metà del XIX° secolo il paese si estendeva fino alla Chiesa di S. Antonio, cui si arrivava percorrendo l'attuale C.so Vittorio Emanuele. Tutto intorno era campagna.

Alla luce delle considerazioni operate nel paragrafo precedente, è facile intuire come, anche in queste aree oggi inglobate all'interno dell'abitato, vi fossero spezzoni di terre utilizzate per il pascolo degli animali, soggette agli usi della popolazione *ab immemorabile* e, quindi, demani civici a tutti gli effetti, anche se alcuni di essi di modestissima estensione.

La Deliberazione Decurionale dell'11 marzo 1810 citata all'inizio della presente relazione, emanata dalla Commissione Feudale, punto di partenza di tutte le operazioni di verifica e sistemazione demaniale susseguitesesi negli anni, rappresenta un documento opponibile *erga omnes* avente la validità giuridica di "giudicato"; essa elencava i demani universali, vale a dire quelli che da tempo immemorabile appartenevano alla popolazione dell'Università di Lavello, e tra questi, "Pasconi dei Cappuccini". Era, quest'ultimo, il più esteso demanio comunale di uso civico ubicato in prossimità del vecchio centro abitato. Tutti gli altri piccoli

spezzoni non erano stati ovviamente menzionati nella Decurionale, ma è evidente che la Commissione Feudale deliberava per macrozone, non potendo scendere nel dettaglio dei piccoli demani di ogni singolo Comune.

Sulla planimetria del 1906, redatta su carta cerata, sono riportati, evidenziati con il colore verde, con il nome della località e la superficie scritti all'interno, tutti i demani di cui il Comune di Lavello era in possesso a quella data, ivi compresi i suddetti spezzoni. Sono stati doverosamente esclusi i demani quotizzati e tutte le porzioni di demanio interessate in precedenza da operazioni demaniali che avevano legittimato possessi abusivi e, in particolare, dalla Censuazione del 1845 che aveva interessato vaste superfici di demanio di uso civico occupate da casamenti in svariate località: Torroncelli, Strada de' Cappuccini, Strada S. Antonio, S. Giovanni, Calata della Fontana Nuova, Posta del Forno, Casale, Madonna delle Grazie, Piano Largo, Posta Mauretta, Piscarello e Largo Latorre.

E' stato necessario, pertanto, indagare sulle vicende storico-giuridiche che hanno interessato i predetti demani civici per comprendere quali operazioni siano state su di essi compiute, se le stesse abbiano o meno validità sotto il profilo giuridico e se sussista la necessità di sanare, con la presente perizia, anomalie verificatesi in dette operazioni.

Le indagini esperite dal sottoscritto presso l'Archivio di Stato di Potenza (fascicoli Intendenza di Basilicata fino all'unità d'Italia e Prefettura di Potenza dopo) hanno confermato la natura demaniale civica di questi suoli ubicati, oramai, nell'attuale abitato di Lavello e riportati quali demani civici in libero possesso del Comune sia sulla planimetria del 1906 innanzi citata che nelle relazioni del Lapeschi.

Un documento di immenso valore storico è, senza dubbio, rappresentato dall' *"Inventario dei beni stabili posseduti dal Comune di Lavello al 1° gennaio 1894"*, rinvenuto presso l'Archivio di Stato di Potenza che si riporta qui di seguito, immortalato in quattro fotografie.

RENDITA ANNUALE dell'immobile Aggravato di Imposte	SPECIFICAZIONE della ipoteca servita ad altri posti fiscal che aggravano il fondo (L)	IMPOSTE delle imposte per l'anno 1891	VALOR CAPITALE della stabile in ragione del 5%, sulla rendita unita al 1° gennaio 1891	ALTRI IMPOSTI che pesano sopra il Comune sopra stabili non compresi fra le sue proprietà	QUANTAZIONE
		9	10	10	

Inventario
dei beni stabili posseduti dal Comune di Lavagna.

Al primo gennaio 1891

Il proprio Sindaco per quattro. del 20 agosto 1891.

M. progressivo	DENOMINAZIONE dell'immobile e della contrada ove giace	SE PATRIMONIALE O DEMANIALE data del titolo di provenienza e indicazione di chi lo conserva	Numero del catasto	ESTENSIONE TERRITORIALE e qualità principale desunta dal catasto sul terreno Indicazione dei piani e quantità dei vari membri e fabbricati	Rendita annuale in lire degli ultimi anni (mediana)
	(1)	(2)	a	(3)	b
1	Fattoria dell'Ex Convento di S. Giovanni, sita nel comune di S. Giovanni, della città di S. Giovanni, alla contrada di S. Giovanni, di Sant'Anna	Patrimoniale Stipulata 7 giugno 1771 per il signor di S. Giovanni del Comune		Prato terra per Mambi di recidi e primo piano	
2	Fattoria una volta abbatte del luogo piano del 1720, situata nella città di S. Giovanni, per la contrada di S. Maria, di S. Giovanni	Patrimoniale Stipulata 2 giugno 1771 per il signor di S. Giovanni del Comune	37	Prato terra quattro Mambi di, ed un primo piano di di terra	
3	Fattoria ad oggi di S. Giovanni per la contrada di S. Giovanni, sita nella città di S. Giovanni	Patrimoniale Stipulata nel 1720 per il signor di S. Giovanni del Comune		Prato terra una	
4	Contra di S. Giovanni, sita nella città di S. Giovanni, alla contrada di S. Giovanni, per il luogo piano, per il popolo	Patrimoniale Stipulata immemorabile e stipulata 1773 per il signor di S. Giovanni del Comune	170	Prato 77.11.23	230
5	Contra di S. Giovanni, sita nella città di S. Giovanni, alla contrada di S. Giovanni, per il luogo piano, per il popolo	Patrimoniale Stipulata immemorabile e stipulata per il signor di S. Giovanni del Comune	170	Prato 14.11.10	260
6	Contra di S. Giovanni, sita nella città di S. Giovanni, alla contrada di S. Giovanni, per il luogo piano, per il popolo	Patrimoniale Stipulata immemorabile e stipulata per il signor di S. Giovanni del Comune	170	Prato 6.11.77	175

N. progressiva	DENOMINAZIONE dell'immobile e dalla contrada ove giace	N. PATRIMONIALE O DEMANIALE data del titolo di provenienza e indicazione di chi la conserva	Numero del catasto	ESTENSIONE TERRITORIALE e qualità principale desunta dal catasto sui terreni Indicazione dei piani e quantità dei vari membri e fabbricati	Riferenza Agraria in base degli abilitati anni (indivisi)
1	2	3	4	5	6
7	Civine. Demaniale. S. Luca Aquila in territorio di S. Luca quale, alla cartina del 1807 e non, per via di piazza	Patrimoniales S. Luca di origine dal Comune	1079	Esteri 111.25	1925 1100
8	S. Luca. Demaniale. S. Luca S. Luca in territorio di S. Luca, alla cartina del 1807 e non, per via di piazza	S. Luca in tutto	2072	Esteri 142.2.60	2000
9	S. Luca. Demaniale. S. Luca S. Luca in territorio di S. Luca S. Luca, alla cartina del 1807 e non, per via di piazza	S. Luca in tutto	170	Esteri 131.11	1877
10	S. Luca. Demaniale. S. Luca S. Luca in territorio di S. Luca S. Luca, alla cartina del 1807 e non, per via di piazza	S. Luca in tutto	170	Esteri 4.11	250
11	S. Luca. Demaniale. S. Luca S. Luca in territorio di S. Luca S. Luca, alla cartina del 1807 e non, per via di piazza	S. Luca in tutto	170	Esteri 11.6.32	100
12	S. Luca. Demaniale. S. Luca S. Luca in territorio di S. Luca S. Luca, alla cartina del 1807 e non, per via di piazza	S. Luca in tutto	170	Esteri 1.6.60	100

N. progressivo (A) 1	DENOMINAZIONE dell'immobile e della contrada ove giace (B) 2	SE PATRIMONIALE O DEMANIALE data del titolo di provenienza e indicazione di chi lo conserva (C) 3	Numero del catasto 4	ESTENSIONE TERRITORIALE e qualità principale desunta dal catasto sui terreni Indicazione dei piani e quantità dei vari membri e fabbricati (D) 5	RENDITA ANNUALE in base degli ultimi ascer. tassativi 6
	13. <i>Terreno denominato Pascone in tenimento di Lavello alla contrada Piani di Sant'Anna l'anno addetto per la fiera annuale</i>	<i>Demaniale Possesso immemorabile L'ingegnere del Comune</i>	170	<i>Ettari 3.07.63</i>	1761.8
				<i>Lavello 1° gennaio 1894 M. L. L. L. G. M. M.</i>	1762.8

- Demanio Pascone dei Cappuccini

Al n. 13, l'ultimo dell'Inventario, è chiaramente riportato come Demaniale per Possesso Immemorabile "Terreno denominato Pascone in tenimento di Lavello alla contrada Piani di Sant'Anna, addetto per la fiera annuale" della superficie di Ettari 3.07.63.

Detto terreno, chiamato dalla Commissione Feudale "Pasconi dei Cappuccini" si componeva, di fatto, di "Località Sant'Anna" e di "Piani di Sant'Anna", comprendendo una vasta area delimitata a nord dall'incrocio tra la Via Nazionale Contursi-Barletta e Via Maria Santissime del Principio, ad est da Via Maria Santissima del Principio, Via Monte Calvario e Strada Comunale delle Poste, a sud dall'incrocio tra la via Nazionale Contursi-Barletta e Via delle Poste ed ad ovest dalla Via Nazionale

Contursi-Barletta, il tutto per una superficie effettiva catastale di Ha 4.17.10.

Nel Catasto esso era originariamente riportato al foglio 47 particelle 1 e 410. Le due località, facenti parte dello stesso demanio, erano l'una prosecuzione dell'altra, divise soltanto da una strada perpendicolare alla Via Nazionale Contursi-Barletta, denominata Via Cappuccini, in quanto conduceva direttamente al Convento dei Cappuccini.

Le due porzioni del suddetto demanio hanno avuto iter paralleli fino al 1845; su entrambe sono state, infatti, sanate le costruzioni di casamenti con la Censuazione del 1845, come ben si evince dalla planimetria del 1906 dove sono evidenti i "ritagli" all'interno delle sagome dei demani.

In seguito all'aumento della popolazione residente ed alla carenza di abitazioni, in data 4 marzo 1911, prot. N° 4488 Div. 2^a, il Prefetto di Potenza, nella sua veste di Commissario Ripartitore, approvò un progetto di sclassificazione e sdemanializzazione di zona sita sui "Piani di Sant'Anna" (foglio 47 particella 410) e, precisamente quella compresa tra *"la rotabile nazionale e via mulattiera....."*. Fu redatta una pianta topografica, a firma del geometra De Cillis, nella quale era riportata una lottizzazione del suolo *"che incomincia dal suolo appartenente a Lanzetta Vito fu Pasquale e termina alla strada che dall'interno dell'abitato mena all'ex-Convento di S. Anna, per una estensione complessiva di metri quadrati 11.750,20 divisi in tanti lotti in numero di cinquantanove e di diverse larghezze ognuno"*.

I suoli furono concessi in enfiteusi "perpetua" attraverso un'asta pubblica, con il metodo della candela vergine, ad un prezzo a base d'asta, di lire 4 al metro quadrato; gli aggiudicatari, invece di pagare subito l'intero prezzo dovuto per il suolo, avrebbero dovuto corrispondere al Comune un canone annuo pari al 5% dell'intero importo dovuto. Si dava, in

questo modo, la possibilità di costruire una casa di abitazione a coloro che, pur non avendo liquidità immediata, ne avevano effettiva necessità, e, nel contempo, si garantiva al Comune una rendita annua.

Questo provvedimento interessò, quindi, la parte di demanio denominata "Piani di Sant'Anna" e non già la parte denominata "Località Sant'Anna"; la *"strada che dall'interno dell'abitato mena all'ex Convento di S. Anna"* era la Via Cappuccini, ora Via Salita S. Anna.

Tutto il rione Giustino Fortunato, quindi, sorge su terra concessa in enfiteusi con il procedimento innanzi citato. E' opportuno evidenziare che la concessione in "enfiteusi perpetua" su un suolo oramai divenuto patrimoniale dell'Ente, a seguito del provvedimento di sclassificazione e sdemanializzazione, non è un'operazione giuridicamente corretta, in quanto l'istituto giuridico menzionato nelle concessioni del 1912 trovava applicazione unicamente su suoli demaniali, e non già su quelli patrimoniali, assoggettati unicamente alle norme di diritto privato.

Dal punto di vista delle operazioni demaniali di cui alla presente perizia, nulla vi è da osservare in merito a tale demanio, completamente sistemato nel 1911 con gli atti di cui sopra.

Non si può dire altrettanto per la sua porzione sita a monte della Via Salita S. Anna, denominata anticamente "Località Sant'Anna" (foglio 47 particella 1); a forma pressoché triangolare essa era stata interessata, per una piccola parte, dalla Censuazione del 1845; la restante superficie era rimasta destinata alla fiera annuale del bestiame cui l'intera area, compresi i "Piani di Sant'Anna", era vocata *ab immemorabile*.

Non a caso, ancora oggi, nonostante sia attraversata da vie pubbliche, è comunque nota come Largo Fiera.

Allo stato attuale tale area si presenta completamente edificata ed inglobata all'interno del perimetro urbano del Comune di Lavello, come si evince dalla planimetria di seguito inserita.

PLANIMETRIA A3

Si ripercorrono, qui di seguito, le vicende storiche che hanno portato allo stato di fatto attuale.

A) Con atto di compravendita del 08.11.1940, trascritto alla C.RR.II. di Potenza il 06.07.1951 al n. 10249/26920, il Comune di Lavello, rappresentato dal Commissario Prefettizio Vincenzo Giaculli, ha venduto al Consorzio Agrario Provinciale la piena proprietà di un suolo edificatorio di mq. 2.281,60 sito in Lavello alla località "Piani di Sant'Anna", foglio 47 particella 1, per la somma di L. 20.000.

Nessun provvedimento di sclassificazione e sdemanializzazione era stato in precedenza preso per questa porzione di demanio; quello in data 4 marzo 1911 aveva riguardato la zona a sud della "strada che dall'interno dell'abitato mena all'ex Convento di S. Anna" e non quella a nord. Tale atto, pertanto, è nullo essendo il demanio civico indisponibile, inalienabile, inusucapibile ed imprescrittibile.

Sull'area attualmente insiste il fabbricato realizzato da HABITA SERVICE 2 S.r.l. che è distinto, al N.C.T. del Comune di Lavello, dal Foglio 47 part. 2269 e dalle aree urbane di cui alle particelle nn. 2270, 2271, 2273, 2278, 2274, 2282. La particella 2269 - Ente Urbano, ha una superficie reale di mq. 1.783, mentre le aree urbane pertinenziali hanno una superficie complessiva di mq. 170, superfici effettivamente misurate in sede di redazione del Tipo Mappale per l'accatastamento dell'opera realizzata a seguito del rilascio di regolare Permesso di Costruire da parte del Comune di Lavello.

B) In data 20 giugno 1960 - rep. n. 22 - mai trascritto alla C.RR.II., è stato stipulato il contratto di vendita di mq. 1.180 di suolo pubblico da parte del Comune di Lavello, nella persona del Commissario Prefettizio geom. Domenico Bruno, alla Società Lucana II.II. di Potenza che, conseguentemente, vi ha realizzato la prevista cabina

elettrica; tale suolo ricade anch'esso all'interno della particella 1 del foglio 47.

Prima della stipula del suddetto contratto, però, al contrario di quella venduta al Consorzio Agrario, tale area era stata oggetto del provvedimento di sdemanializzazione, contenuto nella deliberazione n. 156 in data 28.03.1960, emessa dal Commissario Prefettizio in sostituzione del Consiglio Comunale, riproduzione della sua precedente deliberazione n. 440 del 23.08.1958 nella quale, tra l'altro, veniva stabilito il prezzo unitario medio da utilizzarsi nella quantificazione dell'importo dovuto per la cessione, all'allora Società Lucana per Imprese Idroelettriche, di mq. 1.122 di "suolo pubblico" (poi divenuta, in sede di stipula dell'atto pubblico, di mq. 1.180 con la conseguente deliberazione prefettizia n. 286 del 13.07.1960 di sdemanializzazione di ulteriori mq. 58), per la costruzione di una sottostazione di trasformazione per l'alimentazione dell'impianto della pubblica illuminazione del Comune di Lavello. Il prezzo pagato al Comune fu di L. 885.000.

Anche tale atto è nullo in quanto il provvedimento di sdemanializzazione del Commissario Prefettizio non basta, da solo, a sclassificare e sdemanializzare un demanio comunale di uso civico. E' mancata la fondamentale autorizzazione del Commissario Regionale per la Liquidazione degli Usi Civici per il completamento dell'iter procedurale.

Sull'area insiste, attualmente, il fabbricato realizzato da EDIL CANNONE S.R.L., che è distinto, al N.C.T. di Lavello, dalla particella 2329 - Ente Urbano - ed ha una superficie reale di mq. 1.121, effettivamente misurata in sede di redazione del Tipo mappale per

l'accatastamento dell'opera realizzata a seguito del rilascio di regolare Permesso di Costruire da parte del Comune di Lavello.

- C) All'estremo nord dell'area in esame, nella parte dove il triangolo si chiude formando un angolo acuto, avente quali lati lunghi ad est Via Maria Santissima del Principio e ad ovest C.so Giustino Fortunato (ex Via Nazionale), sorge un edificio per civile abitazione, con sottostante locale commerciale, costruito alla fine degli anni '90.

Non si sono rinvenute presso la C.RR.II. di Potenza trascrizioni di atti di acquisto a titolo originario (dal Comune) di tale porzione della particella 1 del foglio 47; si è solo appreso, dalla lettura delle note di trascrizione degli atti di cui si tratterà al punto seguente, che, negli anni '50, quale "proprietario" dell'area era riportato Perretti Antonio di Potenza.

Il fabbricato attuale insiste sulle particelle nn. 2241 e 2296 del foglio 47 del N.C.T. di Lavello, rispettivamente di mq. 479 e mq. 201, ed ha un'area pertinenziale distinta dalla particella 1949 di mq. 240. Tutte le suddette particelle sono riportate in testa a SA.MA. S.r.l.

- D) Con atti pubblici del 15.06.1955, trascritto alla C.RR.II. di Potenza al n. 8624/147912 e del 17.12.1958, trascritto alla C.RR.II. di Potenza al n. 8076/251977, il Comune di Lavello ha ceduto gratuitamente alla Gestione Ina Casa - Roma due suoli all'interno della particella 1 del foglio 47, rispettivamente di mq. 4.817 il primo, con un valore stimato di L. 2.000.000 e di mq. 1.040 il secondo, con un valore di L. 1.500.000.

L'identificazione dei suoli era la seguente: "area in piena proprietà del Comune, libera da vincoli, censi, canoni e pesi qualsiasi (area pervenuta al Comune da oltre un trentennio e sempre posseduta) sita in Lavello alla C.da Sant'Anna confinante con S.S. 93, con

proprietà della ditta Antonio Perretti di Potenza, con cabina elettrica della Società Lucana e con Via Maria Santissima del Principio".

Su detti suoli sono state costruite sei palazzine destinate a case popolari attualmente distinte, nel N.C.T: del Comune di Lavello, dalle particelle del foglio 47 nn. **1** di mq. 1088, **1951** di mq. 410, **1954** di mq. 400, **1955** di mq. 840, **1956** di mq. 276 e **1957** di mq. 258; l'area ad esse pertinenziale, di mq. 2.717, è distinta dalla particella n. **1953**. Anche gli atti di cui sopra non avrebbero potuto essere stipulati senza la preventiva sclassificazione e sdemanializzazione delle aree interessate e, pertanto, sono, di fatto, nulli.

- E) Un piccolo gruppo di casamenti di modesta entità insiste su parte di questo demanio lungo la Via Maria Santissima del Principio, in linea con fabbricati molto più vecchi, la cui costruzione fu sanata con la Censuazione del 1845, alcuni dei quali ricadenti su suoli "sanati" con la predetta Censuazione. Seguendo l'ordine da nord verso sud, essi sono distinti dalle seguenti particelle del foglio 47: **2137** di mq. 58, **2138** di mq. 87, **1991** di mq. 60, **1992** di mq. 65, **1162** di mq. 170, **1163** di mq. 80, **parte della 2** per mq. 74 e **parte della 3** per mq. 28.

Nel corso delle indagini esperite presso la C.RR.II. di Potenza, non si sono rinvenute trascrizioni di atti di provenienza a titolo originario aventi per oggetto il passaggio di proprietà dal Comune agli occupatori di queste aree.

- Demanio "Sant'Anna"

Ubicato nelle vicinanze di quello appena descritto, ma di minore estensione, questo demanio si sviluppa a monte e a valle di Via dei Cappuccini, strada che costituisce anche il limite catastale tra il foglio 48 ed il foglio 37 del Comune di Lavello.

A monte, distinto dal foglio 37 - particella 1334 di mq. 8.216, vi è un piccolo demanio civico a forma di parallelogramma, su cui si trova l'Istituto Tecnico Agrario Statale. Anche la particella 1335, di mq. 16, appartiene al demanio originario ma è stata occupata dalla strada.

A valle, distinto dal foglio 48 - particella 1740 di mq. 4000, vi è l'altro spezzone demaniale costituito dalla piazza e dal giardino antistanti alla Chiesa di S. Anna - ex Convento dei Cappuccini. Le particelle originarie 18 e 19, che pure appartenevano a questo demanio ed identificavano la Chiesa ed il Convento, con atto del 01.08.1950, trascritto alla C.RR.II. di Potenza nel 1952 al n. 17323/52118, sono state retrocesse dal Comune all'Amministrazione del Fondo del Culto. La particella 1740 del foglio 48 deriva dalla particella originaria 17 che, in uno con le altre due innanzi citate, formava il demanio in questione. Detta particella è scaturita da una serie di frazionamenti a seguito della costruzione di alcune palazzine, le cui sagome hanno parzialmente occupato lo spigolo sud-est della originaria particella 17, e precisamente, nello specifico, le particelle 1716, 1858 e 2052, per un'occupazione, rispettivamente, di mq. 4 la prima, di mq. 112 la seconda e mq. 25 la terza. Le altre particelle derivate che ricadono sul demanio sono distinte dai nn. 1711, 1712, 1715, 1860, 1862, 1863, 1864 e 2051 del foglio 48 ed utilizzate per strade pubbliche e marciapiedi.

Nelle planimetrie di seguito inserite sono riportati gli stralci planimetrici dei demani originari così come posseduti dal Comune nel 1906 con la sovrapposizione della situazione catastale attuale.

INSERIRE PLANIMETRIA FG: 37

INSERITE PLANIMETRIA FG. 48

- Demanio "Località Sant'Antonio"

Trattasi di una fascia di terreno che costeggia l'attuale Via Roma (ex Via Nazionale). In questa zona sorge l'attuale Rione Cantone.

Detta fascia di terreno era distinta, sulle mappe di impianto del Catasto, dal foglio 55 particella 5, dell'estensione complessiva di Ha 0.25.60. Essa è stata oggetto di permuta tra il Comune di Lavello ed il signor Cantone Mauro fu Giovanni in data 04.02.1943, trascritta alla C.RR.II. di Potenza al n. 10115/82822 in data 10.06.1954. Con il suddetto atto il Comune di Lavello, nella persona del Segretario Comunale Palese, ha ceduto, al signor Cantone Mauro, mq. 1.502 della suddetta particella in cambio di mq. 1.729 della particella 4 già di proprietà Cantone. La superficie ceduta dal Comune è quella che, con inizio a m. 34,05 dalla "Taverna Di Ciommo" si sviluppava lungo la Via Nazionale - direzione Contursi. Non risulta vi siano mai stati provvedimenti di sclassificazione e sdemanializzazione di questo piccolo demanio.

Allo stato attuale un intero rione sorge sulle antiche particelle 4 e 5 del foglio 55; su questa fascia (ex particella 5) insistono porzioni di svariati fabbricati per civile abitazione costruiti negli anni '50. Essi sono:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| - particella 952 per mq. 52 | - particella 539 per mq. 53 |
| - particella 250 per mq. 69 | - particella 249 per mq. 127 |
| - particella 960 per mq. 116 | - particella 248 per mq. 118 |
| - particella 236 per mq. 120 | - particella 618 per mq. 56 |
| - particella 251 per mq. 163 | - particella 395 per mq. 207 |
| - particella 270 per mq. 180 | - particella 261 per mq. 63 |
| - particella 264 per mq. 26 | - particella 262 per mq. 23 |
| - particella 557 per mq. 31 | - particella 304 per mq. 10 |

Sulla planimetria inserita alla pagina seguente è riportato il demanio originario, così come posseduto dal Comune nel 1906 con la sovrapposizione della situazione catastale attuale.

INSERIRE PLANIMETRIA FG. 55

- Piccoli demani denominati "Cancello di Tuori" - "Ruggiero di Lauria"
- "Don Cioccio"

In origine questi piccoli spezzoni demaniali, ubicati all'interno dell'attuale abitato, anch'essi destinati al pascolo del bestiame, erano in numero maggiore; con il provvedimento di sclassificazione e sdemanializzazione del 4 marzo 1911, approvato dalla Prefettura di Potenza con prot. N° 4488 Div. 2^a, che ha interessato, in massima parte, il demanio "Piani di Sant'Anna", sono stati "svincolati" altri piccoli suoli in prossimità dell'abitato, anch'essi riportati sulla tavola dei demani del 1906 e denominati "*Via Sicardi, Calata Calvario, Calata Fuggetta, Costa S. Antonio, Rione Pascarello*". Dal confronto con i piccoli demani individuati sulle mappe catastali di impianto e riportati sulla tavola innanzi citata è stato possibile escludere dal presente lavoro quelli già sistemati con il provvedimento del 1911 ed attualmente così distinti nel N.C.T. di Lavello: (Via Sicardi - Calata Calvario - Calata Fuggetta) = foglio 47 particella 453; (Costa S. Antonio) = foglio 47 particelle 457 e 1369, nonché una porzione di suolo a quest'ultima adiacente, su cui insiste un fabbricato non riportato nel N.C.T. ma distinto al N.C.E.U. dalla particella 458, al cui pianterreno vi è un locale, di proprietà del Comune, in cui trovasi la sede distaccata dell'Agenzia delle Entrate di Melfi.

"Cancello di Tuori"

Esiste una piccola area in Via Cancello di Tuori, originariamente estesa Ha 0.03.60, distinta dalle attuali particelle **2215** di mq. 313, **2286** (fabbricato) di mq. 42 e **391** (fabbricato) per mq. 11. Tale area non è mai stata oggetto di provvedimenti di sdemanializzazione e non si sono rinvenuti atti di trasferimento a titolo originario.

"Ruggiero di Lauria"

E' un'area di modesta estensione, sita in Via Ruggiero di Lauria ,avente forma pressoché triangolare, ed originariamente estesa Ha 0.04.10. Attualmente l'intera superficie è occupata da fabbricati per civile abitazione, distinti dalle seguenti particelle del foglio 47: **990** di mq. 52, **1809** di mq. 25, **1500** di mq. 30, **1501** di mq. 36, **2337** per mq. 11, **2338** di mq. 80 e da un'area di pertinenza, distinta dalla particella **1813** di mq. 148. Detto demanio non è mai stato oggetto di provvedimenti di sdemanializzazione e non si sono rinvenuti atti di trasferimento a titolo originario.

"Don Cioccio"

Esiste una fascia di terreno estesa Ha 0.11.50, compresa tra suoli di proprietà privata e confinante con la Strada detta Don Cioccio. L'intera superficie risulta occupata da casamenti, anche di recente costruzione. Gran parte di essa è occupata da strade. I fabbricati sono distinti dalle seguenti particelle del foglio 47: **2092** di mq. 225, **2324** per mq. 32 e **2078** di mq. 23; quest'ultimo edificio ospita la Cabina ENEL della zona. Anche per detta area non vi sono stati procedimenti di sdemanializzazione né sono stati rinvenuti atti di trasferimento a titolo originario.

Sulle planimetrie di seguito inserite sono riportati i demani originari, così come posseduti dal Comune nel 1906 con la sovrapposizione della situazione catastale attuale.

INSERIRE PLANIMETRIA CANCELLO DI TUORI

INSERIRE PLANIMETRIA RUGGIERO DI LAURIA

INSERIRE PLANIMETRIA DON CIOCCIO

CAPITOLO III

ARBITRARIE OCCUPAZIONI E/O USURPAZIONI IN ZONA AGRICOLA PROPOSTE PER LA REINTEGRA O PER LA LEGITTIMAZIONE.

CRITERI DI CALCOLO PER LA MISURA DEL CANONE DI LEGITTIMAZIONE (ART. 10 LEGGE N. 1766/1927).

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 9 della Legge n. 1766/1927 e la verifica della sussistenza degli stessi per ogni singola occupazione e/o usurpazione, ai fini della quantificazione del canone di legittimazione da corrispondere al Comune da parte degli arbitrari occupatori, lo scrivente ha tenuto quale riferimento unico, sia per le quote arbitrariamente alienate che per le usurpazioni di terra civica vere e proprie, il Valore Agricolo Medio attuale (B.U.R. Regione Basilicata n. 25 del 15.05.2006 - Regione Agraria n. 11 - Colline di Venosa) riferito, però, alla qualità colturale in atto al momento della quotizzazione e/o occupazione e, cioè, "PASCOLO ARBORATO", valore pari ad € 3.800,00/Ha.

Una doverosa differenziazione si è operata attraverso l'applicazione di percentuali diverse per il calcolo del canone di legittimazione, non potendosi equiparare nel trattamento l'arbitrario occupatore di quota, spesso acquirente ignaro della natura giuridica del terreno de quo, e l'usurpatore di terra civica che si era arbitrariamente immesso nel possesso di un terreno appartenente al demanio comunale di uso civico e, quindi, alla popolazione di Lavello. Fermo restando il V.A.M. di riferimento, i valori unitari adottati per ettaro sono i seguenti:

Canone di legittimazione quote arbitrariamente occupate:

€ 3.800,00 x 1,5% = € 57,00/Ha

qualunque sia la qualità colturale su di esse in atto. L'1,5% sta a rappresentare l'effettiva redditività fondiaria attuale di tali terreni, quasi tutti di superficie inferiore all'unità colturale produttiva ed originariamente finalizzati a divenire proprietà privata attraverso il processo di allodializzazione operato con la quotizzazione; per tali terreni il sottoscritto suggerisce che, ai fini della legittimazione, sia richiesto il canone come innanzi calcolato e, laddove non vi sia stato alcun pagamento al Comune per gli anni precedenti, il recupero delle ultime cinque annualità. Una volta allodializzati tali terreni, sarebbe opportuno che l'Amministrazione, nel procedere all'affrancazione del livello, applicasse i criteri attualmente utilizzati per i terreni già allodiali, fermo restando il pagamento non già di 15 annualità bensì di 20 (non si tratta, in questo caso, di antichi livelli ma di conversioni in allodio post-lege del 1927).

Canone di legittimazione di piccole porzioni di terre civiche arbitrariamente occupate:

da differenziare tra i terreni di ottima e discreta qualità, riscontrabili unicamente in c.da Canalicchio e Isca Colonna, in destra idraulica del fiume Olivento nonché a Mezzana dell'Alvano, in destra idraulica del fiume Ofanto e ad Isca del Lupo, in sinistra idraulica del fiume Ofanto, e terreni di qualità inferiore dislocati sia lungo l'asta fluviale del fiume Ofanto (destra e sinistra idraulica) sia lungo la destra idraulica del fiume Olivento.

E' stato necessario, inoltre, operare la reintegra di alcune porzioni di terreno immediatamente a ridosso del corso dell'Olivento, per una larghezza variabile in funzione dell'altimetria del terreno e limitatamente ad alcuni tratti, fascia da destinare a salvaguardia ambientale ed a rimboschimento a cura del Comune.

Non tutte le modeste estensioni di terra civica arbitrariamente occupate potranno beneficiare della legittimazione; a quelle che sono state inserite dallo scrivente nella sua proposta di legittimazione è stato applicato il canone scaturente dal seguente conteggio:

C.da Canalicchio - Mezzana dell'Alvano - Isca del Lupo:

terreni di ottima qualità anche serviti dalla rete irrigua del C.B.V.A.B.

€ 3.800,00 x 8% = € 304,00/Ha

C.da Isca Colonna:

terreni di discreta qualità

€ 3.800,00 x 6% = € 228,00/Ha

Tutte le altre:

terreni di modesta qualità

€ 3.800,00 x 5% = € 190,00/Ha

Un caso particolare è stato trattato con l'imposizione di un canone calcolato con la percentuale utilizzata per le quote e/o altre antiche usurpazioni (1,5%) per i seguenti motivi: alla fine degli anni '90 il Comune di Lavello ha permutato una porzione di terra civica, attualmente distinta dalla particella 107 del foglio 1, ottenendo in cambio la particella 112 dello stesso foglio, appartenente alla quotizzazione di Mezzana dell'Alvano del 1901 ed avente natura allodiale. Non si tratta, quindi, di una vera e propria usurpazione di terra civica e, pertanto, non sarebbe corretto trattarla alla stregua delle altre usurpazioni.

Anche per tali terreni il sottoscritto propone che, ai fini della legittimazione, sia richiesto il canone come innanzi calcolato e, laddove non vi sia stato alcun pagamento al Comune per gli anni precedenti, il recupero delle ultime cinque annualità.

Una volta allodializzati tali terreni attraverso il procedimento di legittimazione, al contrario di quanto suggerito per le quote, ai fini dell'affrancazione il canone da tenere a base del calcolo dovrà essere quello come innanzi calcolato, con il pagamento, anche in questo caso, non

già di 15 annualità bensì di 20, poiché non si tratta di antichi livelli, ma di conversioni in allodio post-lege del 1927.

Come innanzi accennato, non tutte le modeste estensioni di terra civica arbitrariamente occupate potranno essere legittimate, avendo previsto il sottoscritto il distacco di una fascia di salvaguardia ambientale lungo la destra idraulica dell'Olivento, in territorio di Lavello, e lungo le sponde dell'Ofanto, la cui larghezza è stata stabilita in funzione dell'andamento altimetrico del terreno. Tale operazione si è resa necessaria in quanto, spesso, si verificano esondazioni dei corsi d'acqua con l'allagamento dei terreni limitrofi, rendendoli inidonei alla pratica di qualsivoglia coltura agricola.

Il Comune di Lavello dovrà eseguire, su tale fascia, un'opera di forestazione al fine di migliorare il contenimento del terreno.

Poiché al momento tutti gli occupatori utilizzano le terre civiche fino quasi alle sponde dei fiumi suindicati, non è stato possibile legittimarne per intero i possessi; nella proposta di legittimazione sono state indicate le particelle con le effettive superfici ammesse al pagamento del canone di legittimazione, particelle che sono state riportate per intero o frazionate in subalterni (a, b, c....) se legittimate in parte per effetto della reintegra della fascia di salvaguardia ambientale, o se possedute da soggetti diversi.

Il distacco della fascia su menzionata è stato operato, con le medesime modalità e finalità, ma senza necessità di reintegra in quanto già in libero possesso del Comune, anche in corrispondenza delle terre civiche di cui si tratterà nel seguente capitolo.

In conclusione, oltre alla proposta di legittimazione vi è anche una proposta di reintegra, limitatamente ai terreni immediatamente a ridosso dell'argine del fiume Olivento, la cui superficie è dettagliatamente riportata nella proposta stessa ed evidenziata su un'apposita planimetria.

CAPITOLO IV

PROPOSTA DI LEGITTIMAZIONE A TITOLO GRATUITO PER AVVENUTE OCCUPAZIONI CON OPERE DI PUBBLICA UTILITA'

Dall'analisi dei luoghi nonché delle informazioni desumibili dal Catasto Terreni (database e mappe catastali) risulta che in molti casi, sia per i terreni ricadenti sui fogli di mappa interessati dalle quotizzazioni e/o antiche occupazioni che su quelli interessati dalle terre civiche, si sono susseguite, negli anni, realizzazioni di opere di pubblica utilità quali strade, canali, condotte, che hanno comportato, inevitabilmente, l'attivazione di procedure espropriative.

Molti terreni, che risultano arbitrariamente occupati sugli Stati Lapeschi, ed anche le terre civiche occupate successivamente all'ultima perizia demaniale, sono stati oggetto di espropriazione da parte di vari Enti ed a diverso titolo; in molti casi la titolarità delle fasce espropriate è passata in capo all'Ente espropriante, in altri casi la titolarità è ancora del proprietario espropriato, probabilmente per un mero difetto di volturazione catastale.

In entrambi i casi il sottoscritto ha provveduto ad individuare tutte le particelle (quote e terre civiche) arbitrariamente occupate e frazionate a seguito di un esproprio, ed a redigere un apposito elenco di quelle che riguardano le opere pubbliche, al fine di proporle per la legittimazione, ma a titolo gratuito, in quanto il beneficio derivato alla popolazione dalla realizzazione dell'opera compensa ampiamente l'uso civico liquidato su detti terreni.

In tal modo si raggiunge il duplice obiettivo di allodializzare le fasce di terra espropriate e, nel contempo, di ottenere che la titolarità delle stesse resti in capo all'Ente espropriante, senza dover successivamente provvedere alle volturazioni catastali

CAPITOLO V

PROPOSTA DI ALIENAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 1766/1927, DI SUOLI ARBITRARIAMENTE OCCUPATI SITI NELL'ABITATO. CRITERI DI CALCOLO DEL CAPITALE DI ALIENAZIONE.

Come ampiamente relazionato al paragrafo II.4.d che precede, nell'attuale abitato di Lavello sono presenti alcuni spezzoni di demanio civico che, per effetto di P.R.G., sono irreversibilmente perduti all'uso civico poiché su di essi sono stati realizzati, a seguito di rilascio di regolari Concessioni Edilizia da parte dell'U.T.C., edifici con plurime destinazioni.

Alcuni di essi, come già detto, svolgono ancora una funzione "pubblica" e sono adibiti a strade e piazze e su altri sorgono edifici adibiti a scuola (Istituto Tecnico Agrario) ed ad Edilizia Popolare.

Nel 1845, a seguito di occupazioni verificatesi su alcune porzioni di tali demani da parte di cittadini che vi avevano costruito, per necessità della famiglia, le loro modeste case di abitazione, fu chiesta ed ottenuta dal Sovrano una sorta di "legittimazione" dei possessi, che porta il nome di "Censuazione", attraverso la quale i suoli furono allodializzati ed assoggettati al pagamento di un canone annuo in favore del Comune.

Tale operazione interessò molteplici occupatori di piccole porzioni di demanio delimitato da strade esistenti.

Nel 1911 vi fu la sclassificazione e sdemanializzazione di una parte del demanio denominato "Pascone dei Cappuccini", limitatamente alla località "Piani di S. Anna", per la costruzione dell'ampliamento del Rione Giustino Fortunato. Tale operazione ebbe l'approvazione della Prefettura di Potenza in data 4 marzo 1911 - prot. N. 4488 Div. 2^a. Successivamente nessuna operazione avente valenza giuridica è stata compiuta sui restanti demani comunali di uso civico posti all'interno dell'abitato o immediatamente a ridosso di questo.

Tutte le occupazioni successive a tale data, pertanto, anche di modesta entità, sono state proposte dallo scrivente per l'alienazione, secondo i criteri di seguito esposti.

Per la maggior parte le arbitrarie occupazioni di demanio civico all'interno dell'abitato si sono verificate in epoca successiva all'ultima perizia demaniale del Lapeschi (1949); alcune di esse, come si è visto, sono avvenute a causa di atti di vendita da parte del Comune senza che quest'ultimo, però, avesse preventivamente richiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla sclassificazione e sdemanializzazione ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 1766/27; mancando tale provvedimento approvato dal Prefetto nella veste di Commissario Ripartitore, successivamente sostituito dal Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici, tutti gli atti di compravendita di tali suoli, effettuati fino all'attualità, sono nulli e, pertanto, gli attuali possessi risultano arbitrari.

La legge fondamentale dello Stato n. 1766/27 e quelle regionali n. 57/2000 e n. 25/2002 forniscono indicazioni sulle procedure di legittimazione di tali aree; l'articolo 12 della Legge n. 1766/27 trova

attualmente applicazione attraverso l'art. 5 comma 4 della Legge Regionale n. 57/2000 così come integrato e modificato dalla Legge Regionale n. 25/2002, che recita testualmente: *"Le alienazioni o i mutamenti di destinazione dei terreni di uso civico realizzati in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 12 della legge fondamentale n. 1766/1927 e di atti di trasferimento immobiliare, su parere tecnico favorevole del Comune, possono ottenere l'autorizzazione in sanatoria, prevista dal predetto art. 12,(omissis)..... a condizione che si versi al Comune il valore dell'area stimato all'attualità. (omissis)....Con criteri univoci per singoli ambiti territoriali, il perito o il Comune può proporre alla Regione riduzioni del prezzo, fino al un terzo del valore di stima, quando il procedimento è dichiarato d'interesse pubblico e quando riguarda prime case, edifici artigianali o commerciali a conduzione familiare "*.

A base del calcolo del capitale di alienazione, pertanto, va considerato il valore attuale delle aree, dal quale bisogna detrarre l'eventuale prezzo pagato, in precedenza ed a qualsiasi titolo, al Comune previa la sua rivalutazione dall'epoca dell'acquisto all'attualità.

Considerata la natura giuridica delle aree e la destinazione originaria che esse hanno irreversibilmente perduto, da oltre un ventennio, per effetto di "vendite", fatte dal Comune di Lavello, o di vecchie occupazioni per la realizzazione di case di abitazione, appare equo tenere a base del calcolo un valore unitario medio, pari a circa la metà di quello effettivamente corrente per le compravendite di suoli edificatori nell'abitato e, cioè, € 250,00/mq..

Tale importo rappresenta, infatti, non già il valore unitario del suolo, ma del VINCOLO (uso civico) ancora esistente sulle aree urbane interessate, in quanto trattasi di un bene parademaniale con la

conseguente imprescrittibilità del diritto su di esso esercitabile; è fondamentale tenere sempre presente che si sta procedendo alla liquidazione dell'uso civico su porzioni di terreno che, per effetto della loro localizzazione all'interno dell'abitato ed anche per effetto della loro destinazione di P.R.G., hanno da tempo perduto irreversibilmente la destinazione agro-silvo-pastorale.

Fissato il parametro per metro quadrato di terra civica occupata con la costruzione, corrispondente al valore dell'uso civico liquidato in favore della popolazione, il sottoscritto, nel rispetto del disposto dal comma 4 art. 5 della L.R. n. 57/2000, modificato dalla L.R. n. 25/2002, ha proceduto al calcolo del capitale di alienazione, valutando i casi singolarmente, ma, comunque, considerando tutte le abitazioni come "prime case" e, quindi, riducendo il valore base da applicare ad 1/3 (€ 250,00. : 3 = € 83,33/mq.), mentre esso è rimasto invariato per i locali commerciali e/o artigianali.

Gli importi, scaturenti dall'applicazione dei valori suindicati alle singole occupazioni, sono stati ulteriormente ridotti in presenza di eventuali somme pagate, a titolo originario, al Comune di Lavello per l'acquisto della porzione di suolo su cui si è proceduto alla edificazione.

In alcuni casi è stato necessario ricorrere all'istituto dell'alienazione trovandosi gli immobili all'interno del perimetro dell'abitato ma, stante lo scopo sociale della loro edificazione, si è previsto un capitale di alienazione pari ad € 0,00; è il caso delle palazzine per lavoratori costruite dalla Gestione Ina Casa sul demanio "Località Sant'Anna", della Chiesa di Sant'Anna e del Convento dei Cappuccini (particelle 18 e 19 del foglio 48), retrocesse al Fondo per l'Amministrazione del Culto ma con ancora il vincolo di demanialità, della

Cabina ENEL di Via don Cioccio e delle espropriazione per pubblica utilità verificatesi all'interno dell'abitato.

CAPITOLO VI

PROPOSTA DI UTILIZZAZIONE DELLE RIMANENTI TERRE CIVICHE IN LIBERO POSSESSO DEL COMUNE E DEI PICCOLI SPEZZONI DEMANIALI.

Le aree in cui sono dislocate, prevalentemente, le terre civiche di Lavello, al netto di quelle proposte per la legittimazione, sono alle contrade "ISCA ALVANO", "ISCA SAN MAURO" ed in agro di Cerignola alla Contrada "ISCA DEL LUPO" e, trattasi, sostanzialmente, delle aree attualmente utilizzate, con concessione annuale, dalle Cooperative Agricole "L'Avanti" e "Di Vittorio".

Vi sono, però, anche altre aree ricadenti nelle contrade "MEZZANA DELL'ALVANO", "CATENA", "PORCARECCIA", "MOLINO SCARABOTTOLI", "ISCA COLONNA", "RICONE CANALICCHIO", "VASINELLA", "FORNACI" e "CARROZZE" che, sia pur per estensioni più esigue di terreno, risultano arbitrariamente occupate.

Le terre in questione, all'epoca della redazione della perizia demaniale da parte del Lapeschi, erano vere e proprie terre civiche, sulle quali la popolazione residente esercitava l'uso civico "ab immemorabile", e dalle quali il Comune di Lavello, nella sua veste di Ente gestore, traeva un'entrata pecuniaria, mediante concessioni triennali per il pascolo a cittadini, esercitanti attività zootecniche nelle aree viciniore.

Con l'avvento della Riforma Fondiaria vi è stata una enorme trasformazione delle originarie destinazioni dei terreni e si è dato corso a

modificazioni colturali, che hanno portato, progressivamente, alla forte riduzione delle estensioni di terreno pascolivo a vantaggio dei seminativi.

Detta trasformazione è legittimamente avvenuta per i suoli privati; non è stato, invece, così per le aree oggetto della presente relazione, in quanto le stesse avrebbero dovuto seguire l'iter di assegnazione a categoria b) ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 1766/1927.

Il termine "demanio" deriva dal latino "demanium" che altro non è che la corruzione del termine "dominium" che significa, appunto, proprietà. Demanio civico, quindi, come proprietà civica, di tutti i componenti della collettività territoriale locale; essa ha caratteri speciali ed è sottoposta ad un particolare regime giuridico, che ha lo scopo di conservarne l'integrità e di tutelare nel modo più efficace la funzione comunitaria.

Secondo la legge, infatti, i beni del demanio civico sono INALIENABILI e cioè, per loro natura, fuori commercio, e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano, e IMPRESCRITTIBILI in quanto l'usucapione nei loro confronti non è ammessa, tanto che il possesso di beni del demanio civico da parte di privati rimane senza effetto, anche qualora si protragga oltre i limiti stabiliti per la prescrizione acquisitiva.

Nell'accezione comune detti beni costituiscono le terre civiche appartenenti ad una determinata collettività. Tali terreni sono generalmente costituiti da beni a destinazione silvo-pastorale, ma anche da terre incolte; essi sono spesso destinati allo sfruttamento collettivo, regolamentato dal Consiglio Comunale, ma possono essere anche dati in concessione per particolari attività di sfruttamento o di utilizzazione.

In ogni caso, la gestione delle terre civiche è regolamentata dalla Legge n. 1766 del 1927 e dal Regio Decreto n. 332 del 1928.

L'art. 66 del D.P.R. del 24 luglio 1977 n. 616 ha demandato i compiti di controllo sui demani civici, propri del Commissario per la liquidazione degli usi civici, alle Regioni, lasciando al Commissario esclusivamente quello di gestire il contenzioso scaturente dall'applicazione della Legge n. 1766/1927. La Regione Basilicata, quindi, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. su menzionato, con la Legge Regionale n. 57/2000 e successive modificazioni ed integrazioni (L.R. n. 25/2002), ha dato disposizioni in materia e, contestualmente, controlla che i Comuni gestiscano in modo corretto il demanio civico di loro proprietà.

Per i due piccoli demani denominati "Fontana S. Felice" (foglio 48 particelle 9 e 10) e "Fontana Nuova" (foglio 55 particella 82), descritti in apposito paragrafo, il sottoscritto propone che rimangano al demanio comunale di uso civico del Comune di Lavello in quanto rappresentano la memoria storica di un passato che suscita ancora, nelle vecchie generazioni, ricordi di un mondo rurale oramai completamente cambiato negli usi, nei costumi e nel modo di vivere e, per le nuove generazioni, testimonianza concreta del duro lavoro e dello spirito di sacrificio che hanno contraddistinto il vissuto dei loro avi.

Per quanto riguarda le terre civiche dislocate lungo l'asta fluviale dell'Olivento, stante la polverizzazione delle particelle originarie a seguito di occupazioni di modeste superfici da parte di svariati cittadini, ferma restando qualche reintegra indispensabile per la costituzione di una fascia di salvaguardia ambientale, sono state tutte proposte per la legittimazione.

Per quanto concerne, invece, le grandi estensioni di terre civiche poste in destra e sinistra idraulica del fiume Ofanto, sono state riscontrate piccole usurpazioni, alcune delle quali sono state proposte per la reintegra al fine di consentire la costituzione della fascia di

salvaguardia ambientale, ed altre per la legittimazione. Per le maggiori superfici di terra civica in libero possesso del Comune ed attualmente detenute dalle Coop. "G. Di Vittorio" e "L'Avanti", con contratti di concessione annuale dal 2004 all'attualità, il sottoscritto propone quanto segue:

- 1) che dette terre rimangano nella libera disponibilità del Comune di Lavello quali demani comunali di uso civico;
- 2) che, non sussistendo la necessità, per la popolazione, di ripristinare l'esercizio dell'uso civico su dette terre, originariamente vocate alla natura pascoliva, grazie alle nuove tecniche della zootecnia che prevedono, nella maggior parte dei casi, allevamenti a stabulazione fissa, sia necessario mantenerle a coltura e gestirle secondo le modalità di seguito illustrate;
- 3) che, detratte una fascia di salvaguardia ambientale lungo le aste fluviali dell'Ofanto e dell'Olivento in territorio di Lavello, la cui larghezza sarà misurata in funzione dell'altimetria del terreno e assoggettata, eventualmente, ad un'opera di forestazione al pari di quelle reintegrate per la stessa finalità, nonché eventuali superfici da destinare ad opere di interesse generale valutate e decise dall'Amministrazione, le terre civiche rimanenti siano date in concessione per una durata di quindici anni a cittadini che ne faranno richiesta e che abbiano i requisiti di coltivatori diretti singoli o consociati.

Per quanto riguarda, infine, la superficie di terra civica concessa all'Istituto Tecnico Agrario Statale, considerando il progressivo venir meno della sua completa utilizzazione a fini didattici e ritenendo che all'Azienda Sperimentale sia sufficiente una superficie di Ha 5.00.00 da utilizzare per la sperimentazione, il sottoscritto propone che la superficie

residua torni nella disponibilità dell'Ente gestore dei demani comunali di uso civico il quale, effettuate le opportune valutazioni circa la eventuale dislocazione di una qualche opera di pubblico interesse in tale sito, provveda, anche in questo caso, a dare in concessione quindicennale tali terreni, alla stregua di quelli di cui al punto precedente.

In entrambi i casi, il sottoscritto ritiene che, in caso di concessione a privati, siano essi singoli o consociati, il censo annuo da corrispondere al Comune per ogni ettaro concesso sia calcolato sulla base del Valore Agricolo Medio vigente per la Regione Agraria n. 11, relativo alla qualità colturale "Seminativo", che attualmente è pari a € 10.690/Ha.; tale valore è annualmente aggiornato e pubblicato sul B.U.R. della Regione Basilicata e, pertanto, ferma restando la percentuale che dovrà essere individuata dall'Amministrazione tra l' 1% ed il 3%, essa dovrà essere applicata annualmente al V.A.M. vigente.

RIEPILOGO FINALE

Terminato il complesso lavoro di accertamento e verifica dei demani comunali di uso civico appartenenti alla popolazione del Comune di Lavello ed formulata la propria proposta di sistemazione definitiva degli stessi alla luce di quella che è la realtà del momento, lo scrivente riepiloga le risultanze del suo lavoro nella seguente tabella:

PROPOSTA	Estensione (Ha)	Importi dovuti (€)
Reintegra (ex art. 9 Legge n. 1766/27)	6.39.40	0,00
Legittimazione (ex art. 9 Legge n. 1766/27)	1033.42.53	67.653,94
Legittimazione a titolo gratuito (pubblica utilità) (ex art. 9 Legge n. 1766/27)	28.03.38	0,00
Alienazione suoli nell'abitato (ex art. 12 Legge n. 1766/27)	01.53.45	825.166,67
Sdemanializzazione piccoli demani (ex art. 12 Legge n. 1766/27)	05.57.93	0,00

A coronamento del lavoro svolto e per un esaustivo provvedimento finale della Regione Basilicata, si propone che tutte le strade e marciapiedi che insistono sui demani civici all'interno dell'abitato, peraltro già catastalmente appartenenti alle strade pubbliche a seguito di verifiche dell'Ufficio del Catasto, siano sclassificati e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune al fine di sanare uno stato di fatto ampiamente consolidatosi nel corso degli anni.

L'istruttore-perito demaniale
per. agr. Francesco Muscio